



ALESSANDRO FABBI

La vendita diretta, nel quadro dei moduli procedimentali concordati di cui al processo esecutivo*

Il saggio tratta del neo-introdotto istituto della vendita diretta, esaminando le due norme codicistiche che la disciplinano e proponendo un inquadramento che ne evidenzia la collocazione all'interno dei moduli procedimentali concordati già disciplinati nel processo esecutivo italiano

The essay deals with the newly introduced “direct” forced sale, examining the two provisions of the civil procedure code that regulate it. A proposal is advanced to place the new dispositive within the agreed procedural modules already regulated in the Italian enforcement process.

SOMMARIO: 1. Profili generali. Istanza e, quindi, “assenso” del debitore. – 2. Vendita diretta “concordata”; vendita diretta “competitiva”. – 2.1. L’adesione dei creditori, espressa o tacita, all’offerta. – 2.2. Eterogeneità delle ipotesi in cui l’adesione delle parti del processo esecutivo prende rilievo ai fini del rito. – 3. *Breviter* sulla collocazione della vendita diretta concordata nel quadro sopra delineato, e sui successivi snodi procedimentali, in presenza od in mancanza di assenso.

1. Profili generali. Istanza e, quindi, “assenso” del debitore.

Con l’art. 3 co. 39 lettere b) e c) d.lgs. n. 149/2022, è stata introdotta nel codice di rito la disciplina della vendita diretta, subprocedimento o, come si è scritto, variante del procedimento di vendita forzata inserita nel solco principale dell’espropriazione immobiliare, attivabile su istanza dello stesso debitore¹. Per comune opinione, il legislatore non avrebbe

* Di prossima pubblicazione quale commento agli artt. 568-bis e 569-bis c.p.c., in F. SANTANGELI (a cura di), *Commentario alla Riforma del Processo Civile*, II, *Processo esecutivo*, Roma, 2025.

¹ L. DE PROPRIIS, sub artt. 568-bis-569-bis c.p.c., in R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, p. 711 ss. e note 1-5, rammenta come in origine dovesse introdursi la vendita privata, non diretta, del bene pignorato. In generale, sull’istituto, v. i contributi specifici di: P. FARINA, *La vendita*, in A. DIDONE-F. DE SANTIS (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, Padova, 2023, p. 373 ss.; M. PILLONI, *Focus su alcune novità introdotte in materia di esecuzione forzata dalla recente Riforma Cartabia*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 363 ss.; E. SARESINI, *Una delle novità più interessanti della c.d. riforma Cartabia nel processo esecutivo: la vendita diretta*, *Es. forz.*, 2024, p. 264 ss.; A. M. SOLDI, *La vendita diretta dell’immobile pignorato*, in *Es. forz.*, 2024, p. 797 ss., che ne evidenzia in premessa la applicabilità nella sola espropriazione immobiliare (§ 3); A. SALETTI, *Riforma Cartabia: il nuovo processo civile (I parte) - La “vendita diretta”*, in *Giur. It.*, 2023, p. 484 ss.; S. VINCRE, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull’esecuzione indiretta*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 722 ss. Nella manualistica, B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale. Cognizione. Esecuzione. Arbitrato*, Milano, 2025, p. 916 ss. e F. P. Luiso, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2024, p. 154.

esercitato puntualmente, ma solo in parte, la delega conferita², realizzando un procedimento differente da quello che si sarebbe potuto prospettare³.

L'istituto non è privo di antecedenti sul piano normativo, ad es. nel contesto della esecuzione esattoriale⁴ ma anche nella vendita delle quote pignorate e intrasferibili di s.r.l. (art. 2471 c.c., per cui v. *infra*); in qualche misura avrebbe suscitato richiami della *vente privée* di diritto francese⁵ e di vendita privata, in effetti, si discorreva inizialmente nei lavori legislativi. La vendita diretta, per come regolata, deve ricondurre a quelle coattive⁶; andrebbe tenuta distinta da quella nota alla prassi, la nostra riducibile a "privata": la qualvolta, di comune accordo, il debitore e i creditori abbandonino la procedura per aver rinvenuto il primo un acquirente che fornirà la provvista per la transazione con i secondi⁷. Vedremo che l'evenienza di prassi e il nuovo istituto debbono desiderabilmente accostarsi, allargando le maglie del secondo, per accogliervi ove del caso la prima.

Ancora circa il paragone con il sistema francese: pre-esiste a più recenti riforme l'istituto della *vente amiable* ed a questo più esattamente si deve alludere quando si fa riferimento all'odierno nostro *tertium* comparativo: ed infatti, in linea generale, da sempre "*le débiteur a toute liberté pour rechercher un acquéreur éventuel et débattre du prix avec lui*"⁸, e, se vuole, deve procedere a comunicare il nominativo dell'interessato acquirente e altri dati dell'offerta, con taluni modi predeterminati che, se in primo momento conferivano essenzialmente un diritto di voto ai creditori⁹, in seguito son stati modificati, rimettendo al giudice la valutazione/autorizzazione¹⁰. Quella vendita *amiable* dietro autorizzazione, però, resta una

² E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., p. 4, approfondisce il d.d.l. n. 1662 ed i vari emendamenti durante i passaggi parlamentari. Rileva il carattere innovativo dell'istituto, "mai sperimentato in precedenza", A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 1; conf., prima, definendola la vera novità della riforma, M. PILLONI, *Focus*, cit., § 3.

³ A. SALETTI, *La vendita*, cit., p. 485; E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., p. 4.

⁴ Anche S. VINCRE, *Le nuove norme*, cit., p. 727, fa notare come nel nostro ordinamento già esistessero istituti simili, menzionando quello delineato dall'art. 52 commi 2-bis, 2-ter e 2-quater d.p.r. n. 602/1973 in materia tributaria, ovvero la pratica di "saldo e stralcio" stragiudiziale impiegata nella prassi.

⁵ Conf. S. VINCRE, *Le nuove norme*, cit., p. 722; sul confronto, *amplius*, L. DURELLO, *La vendita diretta dell'immobile pignurato nella riforma del processo civile: studi comparati con la Francia*, in *Dir. Aff.*, 2023, p. 11 ss.

⁶ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 2 ed ivi riff.: questa autrice mette in luce, tra l'altro: come il ricavato non vada al debitore ma al riparto, nonché l'ampio ruolo conferito al giudice. Sul punto anche *infra*, § 3.

⁷ M. PILLONI, *Focus*, cit., § 3.

⁸ R. PERROT-P. THÉRY, *Procédures civiles d'exécution*, Paris, 2000, p. 531, ma anche *ante*, 33, ove si espone(va) come, anche una volta effettuato il pignoramento, non fossero preclusi accordi, ed anzi "*l'exécution forcée n'est jamais qu'un substitut de l'exécution volontaire et l'ordre public ne peut interdire au créancier de renoncer à l'indisponibilité des biens saisis, édictée pour sa seule protection*", esigenza esattamente soddisfatta, rilevano questi aa., con la possibilità di una "*exécution volontaire, en permettant la vente amiable ...*". All'epoca, la vendita *amiable* era regolata dagli artt. da R107 a R109 del *Code des procédures civiles d'exécution*.

⁹ V. ancora R. PERROT-P. THÉRY, *Procédures civiles*, cit., p. 531-532, tanto che "*le refus d'un seul suffit à entraver la vente amiable*".

¹⁰ Riff. ad alcune tra le innovazioni apportate al *Code des procédures civiles d'exécution* nel 2012, in L. DE PROPRIIS, *sub artt. 568-bis*, cit., p. 712 e nota 3. Cfr. ora la previsione generale di cui all'art. L322-1, per cui "*Les biens sont vendus*": a) "*soit à*

vendita assimilata ad atto volontario e fuori dal giudizio, pur con la precisazione – resa necessaria da tale assunto – della non esperibilità della rescissione per lesione¹¹.

Stando al testo dell'art. 568-bis, legittimato all'istanza è il solo debitore esecutato. A costui va aggiunto il terzo proprietario del bene pignorato¹²: peraltro – atteso che in questa espropriazione il debitore è litisconsorte necessario – non si risolve ancora il problema del necessario coinvolgimento di quest'ultimo, che a nostro avviso deve comunque esservi¹³, rinvenendosi una lacuna da colmare tra le norme regolatrici del procedimento *juxta* le quali il debitore deve essere sentito¹⁴, dovendosi ragionare anche alla stregua di una estensione della legittimazione ad opporre conferita, più avanti, ai creditori. Lo stesso debitore deve pure potersi opporre: del resto, ai sensi dell'art. 604 c.p.c., il terzo proprietario va sentito “anche”, non *ad excludendum* del primo¹⁵.

In caso di più esecutati comproprietari del bene, diversamente da quanto sostenuto¹⁶, l'istanza non proveniente da tutti deve comunque implicare il loro assenso in forma di non opposizione¹⁷: se proveniente da uno solo, analogamente a quanto sopra, andrà consentito agli altri il diritto che già compete ai creditori. Non ha granché senso ritenere non incompatibile la vendita diretta in esame con il modello della espropriazione di beni indivisi, per il caso in cui oggetto del procedimento siano beni o diritti di cui il debitore è contitolare insieme a terzi estranei al titolo. Si sa che occorre pur sempre garantire la previa applicazione degli artt. 599 ss. c.p.c. In linea con il comune intendimento per cui costoro, terzi comproprietari ma estranei,

l'amiable sur autorisation judiciaire”, oppure b) “soit par adjudication”; peraltro, precisa il secondo comma che “En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères”.

¹¹ Cfr. Article L322-3, nella sezione dedicata a “La vente amiable sur autorisation judiciaire”, per cui “La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion”.

¹² A. SALETTI, *La “vendita diretta”*, cit., p. 486; L. DE PROPRIIS, sub artt. 568-bis, cit., p. 713; prima, M. PILLONI, *L'esecuzione forzata nell'epoca della riforma perenne: le innovazioni prospettate dalla legge delega n. 206/2021*, in *Judicium*, 2022, p. 149 ss. e poi Id., *Focus*, cit., § 3, ove argomenta richiamando l'art. 604 (al terzo proprietario si applicano, con eccezione del divieto di cui all'art. 579 co. 1, tutte le disposizioni relative al debitore). *Contra*, P. FARINA, *La vendita*, 373, la quale – considerati gli artt. 571 e 579 c.p.c. – esclude il deposito dell'istanza da parte di soggetti diversi dal debitore.

¹³ Si vuol dire che la espropriazione presso il terzo proprietario si compia nei confronti dei due soggetti (G. TARZIA, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Torino, 1998, spec. p. 214), talché, in sede di opposizione all'esecuzione, ma anche nella controversia di cui all'art. 512, il debitore originario o diretto è litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti: così, tra le tante, Cass. n. 8891/2015; Cass. n. 1620/2016 e, in precedenza, Cass. nn. 535/2012; 6546/2011; 3972/1976.

¹⁴ Così ad es. Trib. Padova, 30 novembre 2016, in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>.

¹⁵ Codesta esecuzione, difatti, non può che “stare o cadere per detti due soggetti contemporaneamente”: V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, III, p. 303.

¹⁶ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3; A. Saletti, *La “vendita diretta”*, cit., p. 486.

¹⁷ Diversamente, E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., spec. nota 3.

sono soggetti del processo¹⁸, quale portato della loro posizione sostanziale¹⁹, è pur vero che, se si dà luogo alla vendita dopo la separazione in natura assentita, il p.e. prosegue per la vendita o l'assegnazione del lotto attribuito al debitore e, quindi, cessano gli effetti nei confronti dei contitolari estranei. La posizione dei terzi torna ad assumere rilievo quando si dà luogo alla liquidazione della quota indivisa: in caso di espropriazione immobiliare, atteso che la liquidazione avviene nelle forme ordinarie, data applicazione all'art. 600 c.p.c. (che rimette al giudice la prognosi sulle *chances* di riuscita della vendita indivisa²⁰) – così come si dice(va) che nei casi di cui agli artt. 572, 575 (quando vigente) e 590 dovessero/debbero essere sentiti anche i contitolari estranei al titolo²¹ – lo stesso deve valere per la richiesta di vendita diretta in discorso.

Per quanto concerne l'ipotesi in cui debitore sia uno solo tra i comproprietari in comunione, nell'esempio dei coniugi in comunione legale, si è ritenuto che all'istanza di vendita diretta sia legittimato solo il coniuge debitore e non anche l'altro²² e su tale assunto si può concordare purché al secondo si riconosca il diritto ad opporsi nei termini testé delineati²³.

L'esecutato, titolato a presentare l'istanza, è in tal modo messo in condizione di collaborare con il processo esecutivo²⁴, *in re sua*, per il risparmio di tempo e per una vendita utile ad un

¹⁸ Per la separazione della quota spettante al debitore appare preferibile ritenere indispensabile l'accordo, in linea coi principi della divisione, anche parziale: *ex multis*, V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 297.

¹⁹ Cfr. anche l'avviso del pignoramento ai contitolari, *ex artt.* 599 co. 2 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.

²⁰ Per A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.1, la mancata previsione della comunicazione di istanza ed offerta ai comproprietari non eseguiti si spiegherebbe perché *"il comproprietario non eseguito ha diritto ad interloquire sulle modalità di liquidazione della quota nel corso dell'udienza fissata ai sensi degli artt. 569 e 600 c.p.c., ma non può impedire che il giudice possa disporre la vendita della quota indivisa quando sussistano le condizioni per ipotizzare che tale vendita possa perfezionarsi per un prezzo non inferiore a quello di stima"*.

²¹ Cfr. già E. GRASSO, voce *Espropriazione di beni indivisi*, *Enc. Dir.*, Milano, XV, 1966, § 8: tanto per l'espropriazione mobiliare: *"... si reputa sempre necessaria l'ulteriore audizione dei contitolari non obbligati, i quali potrebbero fra l'altro proporre ancora al giudice di seguire la diversa via della divisione totale"*; quanto per quella avente ad oggetto immobili: *"è dubbio se i contitolari non debitori, oltre che nell'udienza in cui si dispone la vendita, debbano essere sentiti nell'ulteriore fase del procedimento tutte le volte che è prevista la consultazione del debitore e dei creditori (artt. 572, 575 in relazione all'art. 175 disp. att. c.p.c. e 590); pare da ritenersi l'affermativa per la considerazione che qualsiasi provvedimento del giudice ha effetti sulla durata del procedimento e, interessa, quindi, direttamente, anche i non obbligati"*.

²² A. M. SOLDI, *La vendita*, cit., § 3, evidentemente in base all'indirizzo di cui alla nota seguente.

²³ V., peraltro, il non indiscusso ma da tempo prevalente orientamento per cui *"la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi e, quindi, dell'art. 599 c.p.c."* (tra le più recenti, Cass., 19 gennaio 2023, n. 1647); qui da temperare con quello ulteriore e in certo senso conseguente secondo cui l'altro coniuge può richiedere metà del ricavato lordo della vendita (v. ad es. Cass., 4 gennaio 2023, n. 150), trattandosi, per la sua quota, di debito della comunione (in arg., G. BALENA, *Brevi riflessioni sull'espropriazione dei beni in comunione legale*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, p. 1 ss.; R. LOMBARDI, *L'espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge. L'art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente*, Torino, 2019, spec., per la sintesi dei vari orientamenti, p. 158 ss.).

²⁴ Così anche E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., p. 5.

maggior ricavato²⁵, perciò si dice in un contesto di marcato *favor debitoris*²⁶. A maggior ragione, rimettendogli la proposizione dell'istanza, il sistema ne richiede non già la mera informazione ma propriamente il "consenso", diversamente da quanto altri ha argomentato²⁷: tesi coerente, del resto, con la collocazione dell'istituto, nel caso di non opposizione dei creditori, entro i moduli concordati non di rado accolti nel processo esecutivo (*infra*, §§ 2.1, 2.2)²⁸.

Il legislatore delegato non ha previsto, diversamente dalla l. delega, che il bene pignorato interessato dalla offerta debba essere immediatamente liberato dopo la stessa²⁹: se ne inferisce che la liberazione dovrà avvenire al momento del decreto di trasferimento³⁰.

L'istanza va presentata, in forma scritta³¹, non oltre dieci giorni prima della udienza dell'art. 569 co. 1 c.p.c., in cui il giudice dispone la vendita. Questa udienza, ove presentata l'istanza, diviene sede di audizione del debitore e dei creditori, nel senso predicato dall'art. 175 disp. att. c.p.c., per discutere anche di questa modalità procedimentale.

Si è ritenuto che il debitore possa presentare l'istanza anche personalmente, senza bisogno di un difensore, argomentando sulla base del sistema altrove adottato nel processo esecutivo, in tema di conversione del pignoramento³².

L'art. 568-*bis* non chiarisce il carattere decadenziale o meno del termine di dieci giorni³³, ma ciò non vale di per sé a stabilirne ex art. 152 c.p.c. la sicura natura ordinatoria, dovendosi aver riguardo a sue natura e funzioni³⁴; meglio di assumere, facendo svaporare la distinzione tra

²⁵ Per A. SALETTI, *La "vendita diretta"*, cit., p. 485, il debitore è assegnatario di un ruolo attivo, che determina anche una "particolare forma di accettazione della procedura esecutiva a suo carico".

²⁶ P. FARINA, *La vendita*, cit., p. 377, anche per l'assimilazione alla conversione del pignoramento.

²⁷ Secondo A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., "il debitore non deve prestare il consenso alla vendita ma ha solo un compito previsto legislativamente, quello di individuare sul libero mercato un soggetto interessato ad acquistare il bene".

²⁸ Cfr. G. DE STEFANO, *Studi sugli accordi processuali*, Milano, 1959, p. 137, per il rilievo che, dalla natura esclusivamente processuale degli atti esecutivi, "si trae che essi possono essere formati dai soggetti che, con riferimento alla norma del processo, hanno qualità di parti".

²⁹ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 1, in fine.

³⁰ Conf. A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 6.

³¹ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.1.

³² A. SALETTI, *Riforma*, cit., 484 ss.; A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.1.

³³ A. CRIVELLI-E. MERCURIO, *Annotazioni sulla legge di delegazione, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo*, in *Riv. es. forz.*, 2021, p. 1015 ss., spec. 1018, relativamente alla legge delega; conf. sul d.lgs. delegato L. DE PROPRIIS, sub artt. 568-*bis*, cit., p. 713.

³⁴ Cfr. ad es., in linea con l'orientamento di Cass. n. 3216/1960, Cass. 31 marzo 2015, n. 6432: "sebbene l'articolo 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi un'esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine; nulla vieta infatti di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba esser rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio ...". Orientamento prescelto, per affermare la natura decadenziale del termine in discorso, da A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.1.

l'un termine, ordinatorio e l'altro, perentorio³⁵, che, talvolta, anche lo spirare del primo determina effetti assimilabili³⁶.

L'istanza può essere integrata, come previsto poco più avanti nella norma, senza ricorso all'istituto della rimessione in termini, alla lettera solo per adeguare prezzo e cauzione ai valori di stima. L'istanza, è precisato, può proporsi per una sola volta (comma 4): disposizione che si comprende nel segno della giustizia come risorsa scarsa, mutato quel che c'è da mutare in coerenza con le analoghe limitazioni di cui diremo, per il processo esecutivo, ricavabili dall'art. 624-bis c.p.c.³⁷.

La vendita diretta deve svolgersi in linea ai valori di cui alla relazione di stima dell'esperto ex art. 173-bis³⁸, dovendo contenere un'offerta per prezzo almeno pari a quello indicato nella relazione: prima della conoscenza della relazione, codesta istanza non sarebbe quindi proponibile; *i.e.* per definizione non può correre il termine iniziale³⁹.

Della relazione debitore e creditori vengono a conoscenza trenta giorni prima dell'udienza, potendo fino a quest'ultima richiedere chiarimenti all'esperto⁴⁰: è per questo che i commi 1 e 2 dell'art. 569-bis fanno riferimento, volta che siasi tenuta l'udienza, al "prezzo base determinato ai sensi dell'articolo 568", demandando al giudice di verificare quanto offerto ed adeguarlo a quest'ultimo, con termine di dieci giorni per la integrazione in aumento – a pena di inammissibilità – di offerta e cauzione⁴¹.

Dovendo offrire al prezzo base, si è scritto che il terzo offerente potrebbe aver meno convenienza alla vendita diretta al confronto coi ribassi probabili di cui godrebbe nell'ambito della vendita all'asta⁴²; il rilievo rinforza il ruolo del debitore, auspicabile parte attiva al fine che, col mezzo della vendita diretta, si ottengano anche le rinunce dei creditori e, semmai, al contempo l'accordo distributivo⁴³, del che si tornerà a dire di nuovo di seguito.

³⁵ V. N. PICARDI, *Per una sistemazione dei termini processuali*, in *Jus*, 1963, p. 209 ss.

³⁶ Per A. SALETTI, *La "vendita diretta"*, cit., p. 487, il rispetto del termine appare imprescindibile per il corretto espletamento della procedura, stante la necessità di concedere ai creditori un tempo ragionevole per valutare la proposizione dell'opposizione (l'a. richiama Cass. 2 settembre 1995, n. 9288, per l'indirizzo secondo cui la scadenza di un termine ordinatorio assume comunque effetti preclusivi qualora si verificano situazioni incompatibili).

³⁷ Od analogamente, ex art. 296 c.p.c., o, ancora, nell'abrogato comma 4 art. 320 (sulla fissazione di udienza dinanzi al g.d.p. per ulteriori produzioni e richieste di prova). Il punto è discutibile per motivi perlopiù ideologici: ma ai nostri fini se ne può intanto inferire che, se la venatura giuspubblicistica dell'organizzazione del processo esecutivo appare persistentemente visibile anche all'attualità, essa non era destinata a recedere con l'istituto ora in discorso.

³⁸ Scelta non indiscutibile in un modulo fondato sull'accordo "tra tutti" – tanto più a considerarne parte il debitore – ma che si spiega per la tradizionale idea, sottesa al p.e., sia pure nell'equilibrio degli opposti interessi, di "realizzare la "migliore" vendita: per tutti, F. MAZZARELLA, voce *Vendita Forzata*, *Enc. Dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 571.

³⁹ Così anche M. PILLONI, *Focus*, cit., § 3; A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.1; L. DE PROPRIIS, sub artt. 568-bis, cit., p. 713.

⁴⁰ Conf. L. DE PROPRIIS, sub artt. 568-bis, cit., p. 714.

⁴¹ E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., p. 4.

⁴² A. SALETTI, *La "vendita diretta"*, cit., p. 491.

⁴³ P. FARINA, *La vendita*, cit., p. 581.

Quando proponibile, comunque (per il co. 2), l'istanza va corredata con l'offerta di acquisto, nonché di una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto e così notificata⁴⁴ (a cura del debitore o del terzo *extraneus* offerente) al creditore procedente, ai "creditori iscritti" già destinatari *ex lege* di avviso ai sensi dell'art. 498 ed agli intervenuti, e ciò almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il coordinamento con gli stretti termini che informano questa centrale fase della espropriazione è ai limiti anche per ciò che concerne gli interventi: tant'è che, il termine ultimo si colloca a prima dell'udienza di vendita, *ex artt.* 499 co. 2 e 569 c.p.c. Come nel caso di cui sopra (osservazioni e modifiche, sino all'udienza, alla relazione di stima), anche in questo (intervenuti sino all'udienza che per questo non abbiano ricevuto la notifica), i termini introdotti per la vendita diretta dovranno inevitabilmente slittare.

Il terzo offerente, ancorché la norma non lo precisi, onde assicurare compatibilità con l'istituto della assegnazione ai creditori, deve essere diverso da questi ultimi, senza ulteriori limiti personali in proposito. L'offerta resta (comma 3) *ex lege* irrevocabile, "*salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta*". Per quanto compatibile, secondo alcuni, l'offerta dovrebbe conformarsi ai requisiti dell'art. 571 c.p.c.⁴⁵, sebbene sia opportuno attribuirle disciplina autonoma, stante la tendenziale autosufficienza circa i contenuti.

2. Vendita diretta "concordata"; vendita diretta "competitiva".

Fatta l'istanza, l'art. 569-bis ne disciplina gli aspetti prettamente applicativi e procedurali. Si è sostenuto che, di qui in poi, il sub-procedimento evidenzierebbe la sua vera natura di "mera variante della vendita giudiziale competitiva"⁴⁶.

Il giudice deve verificarne la ammissibilità, da ogni punto di vista⁴⁷, anche ad es. controllando che le notifiche siano state effettuate. Per la dottrina, l'omessa notificazione dell'istanza e del suo allegato inciderebbe sulla ammissibilità della richiesta, e non parrebbe ammissibile un rinvio⁴⁸.

Sennonché, come anticipato poc'anzi, quando l'offerta non raggiunge il "prezzo base" fissato ai sensi degli artt. 568 e 569 co. 3 c.p.c., il giudice concede termine di dieci giorni per la integrazione⁴⁹ e nei cinque giorni successivi provvede sulla ammissibilità (*rectius*:

⁴⁴ Come osservato da M. PILLONI, *Focus*, cit., § 3, oggetto di notifica è, per l'appunto, l'istanza, che a sua volta contiene l'offerta.

⁴⁵ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.1, che tuttavia evidenzia la diversità per vari versi dell'offerta di vendita diretta, nel contenuto e nella forma, là dove, poco più avanti, chiarisce come essa non debba presentarsi in busta chiusa, ecc.

⁴⁶ L. DE PROPRIIS, *sub artt. 568-bis*, cit., p. 714.

⁴⁷ Per L. DE PROPRIIS, *sub artt. 568-bis*, cit., p. 714, "presumibilmente in riferimento alle sue tempistiche", per il requisito della sua non reiterabilità, con riguardo al suo contenuto e al versamento della cauzione.

⁴⁸ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.2, in fine, non ritiene il rinvio "compatibile con le peculiarità del procedimento ... non solo per ragioni di celerità, ma anche per scongiurare il rischio che l'offerta (procurata dal debitore) cessi di essere irrevocabile (per la scadenza dei centoventi giorni ...)".

⁴⁹ Ove reso fuori udienza il provvedimento va comunicato, al debitore ed anche al terzo: così M. PILLONI, *Focus*, cit., § 4.

procedibilità⁵⁰) dell'istanza in rinnovazione. Il potere-dovere di concedere termine per l'integrazione andrebbe limitato alla sola ipotesi espressamente contemplata, del prezzo base fissato dal giudice in misura maggiore alla stima⁵¹. Tuttavia, si è visto che il termine in questione neppure inizia a decorrere in almeno due casi (mancato invio della relazione/commenti e modifiche alla stessa; interventi successivi alla notifica dell'istanza); poi, a ritenere decadenziali i termini sopra esaminati, non dovrebbe negarsi l'impiego della rimessione ex art. 153 co. 2 c.p.c.

In caso di inammissibilità⁵², si torna al procedimento comune, sicché il giudice (co. 3, art. 569-*bis*) dispone la vendita nei modi ordinari.

2.1. L'adesione dei creditori, espressa o tacita, all'offerta.

Ove l'istanza sia dichiarata ammissibile: mentre nella l. delega si prevedeva una procedura competitiva, con pubblicità dell'offerta così formulata e con netto avvicinamento alla vendita competitiva ordinaria già disciplinata all'art. 569 co. 3 c.c.⁵³, ora, con intento semplificatorio e di abbreviazione dei tempi, si prevede la necessaria celebrazione dell'udienza ex art. 569⁵⁴, in quanto l'offerta ammissibile è sottoposta alla adesione⁵⁵, tacita (in forma di "non opposizione", per taluno "non contestazione"⁵⁶), ed ovviamente pure espressa, sebbene la norma non lo dica, dei creditori. Questi ultimi sono dalla norma in commento identificati, dal combinato del comma 4 ult. parte e del comma 5, in quelli titolati o, *ab verbis*, intervenuti ex art. 498 c.p.c., *i.e.* il precedente, i creditori in pignoramenti successivi, quelli intervenuti muniti di titolo ed anche quelli, sprovvisti di titolo, ma appunto intervenuti poiché rientranti nelle categorie di cui al medesimo art. 498 c.p.c.⁵⁷.

⁵⁰ M. PILLONI, *Focus*, cit., § 4.

⁵¹ M. PILLONI, *Focus*, cit., § 3.

⁵² Anche per A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 3.3, trattasi di improcedibilità, se non si integri l'istanza nel termine assegnato.

⁵³ L. De PROPRIIS, sub *artt. 568-bis*, cit., p. 716.

⁵⁴ Nel disegno della l. delega non era chiaro se l'udienza dovesse o meno svolgersi. Di necessaria celebrazione discorre ora A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.1, quale "occasione per permettere a tutte le parti del procedimento di interloquire sulle modalità della vendita e per rappresentare eventuali criticità relative all'appartenenza del bene al debitore ovvero all'errata identificazione fisica e catastale dell'immobile pignorato", ma anche, si aggiunga, quale termine ultimo per l'intervento, per l'attivazione del meccanismo di riconoscimento endoprocessuale di cui all'art. 499 co. 6 c.p.c., ecc.

⁵⁵ Ne derivano due modelli alternativi, per E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., nota 8.

⁵⁶ Così M. PILLONI, *Focus*, cit., § 4, in contrapposizione con le opposizioni esecutive. L'autrice denomina vendita "direttissima" quella che giunge a buon esito sulla base del contegno assentivo.

⁵⁷ Conf. A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.2.

Provocando/richiedendo la non opposizione/assenso dei creditori si adotta senza dubbio un modulo procedimentale concordato⁵⁸, fondato sull'accordo⁵⁹: su tale tecnica è ora opportuno soffermarsi, allargando l'indagine alle altre ipotesi in cui la disciplina della esecuzione forzata, che tutt'affatto la misconosce, se ne avvale.

2.2. Eterogeneità delle ipotesi in cui l'adesione delle parti del processo esecutivo prende rilievo ai fini del rito.

La valorizzazione del consenso delle parti, volta per volta di rilievo, del processo esecutivo, è possibile e talvolta contemplata dalla legge in casi alquanto eterogenei e che per tale ragione hanno dato adito, non di rado, a notevoli e nondimeno ridondanti classificazioni⁶⁰. L'impiego di soluzioni concordate è a dire il vero frequentissimo, qui *et alibi*, nel caleidoscopio del p.e., come conferma una pur veloce analisi di diritto comparato, utile a porre in luce, come vedremo, rimarchevoli convergenze⁶¹.

Releghiamo pregiudizialmente ai margini del discorso l'*argumentum* generalista che vorrebbe spiegare ogni accordo nel p.e. per il carattere certamente "dispositivo" di quest'ultimo⁶².

⁵⁸ Per A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 2, si tratterebbe di una vendita forzata con natura complessa "in quanto si articola in un procedimento che prelude all'incontro di volontà negoziale di una sola parte, l'acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall'organo giurisdizionale che la dispone e che impartisce le direttive generali per il suo espletamento".

⁵⁹ Così anche M. PILLONI, *Focus*, cit., § 4, che definisce la modalità come "una sorta di vendita giudiziale senza procedura competitiva", in cui "il vantaggio per il debitore e per il terzo offerente è che ... si perviene de plano all'aggiudicazione diretta a favore dell'offerente "non ostile" individuato dal debitore".

⁶⁰ Si richiama ancora G. DE STEFANO, *Studi*, cit., spec. p. 119 ss., al cui lavoro ampi rinvii. *infra*. De Stefano inizia infatti dall'osservazione, 119, che il c.p.c., nel libro dedicato, contempla ripetutamente accordi nella esecuzione forzata, con norme definite non sempre "perspicue", e di qui (127) distingue codesti accordi da quelli concernenti le prove, questi ultimi solo "convenzione vere e proprie", riportando in principio gli ampi dubbi sulla rispettiva natura, sin da quella – nel tempo la fattispecie più vistosamente dispositiva e per questo più discussa – degli accordi sul riparto, per cui v. il richiamo, *ibidem* e nota 1, tra le altre alle opinioni di: S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, 1935, p. 378, il quale negava agli accordi sul riparto il carattere di contratti; E. GARBAGNATI, *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, Milano, 1938, p. 325 e nota 11, il quale imputa(va) alla ricerca di V. ANDRIOLI, *Il concorso dei creditori nell'espropriazione singolare*, Roma, 1937, spec. p. 72, di qualificare gli accordi sul riparto come atti plurilaterali, ma in fin dei conti di aderire alla riconduzione carneltuttiana entro il *genus* dell'accordo; al "contratto" di riparto si riferiva E. T. LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale del processo*, *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, p. 260 ss., spec. p. 290 e in nota.

⁶¹ *Ex multis* A. CABRAL-F. DIDIER JR., *Procedural agreements to shape enforcement proceedings*, *Zeitschrift für Zivilprozess International*, 2022, 219 ss., spec. 220 e nelle note per rilievi pure storici. V. anche, da ultimo, per alcuni riferimenti, M. DEGUCHI, nel capitolo intitolato *Comparative legal perspective on the effective enforcement of creditors' rights*, nell'ambito del progetto *Comparative Procedural Law And Justice*, disponibile al link <https://www.cplj.org/publications/13-2-comparative-legal-perspective-on-the-effective-enforcement-of-creditors-rights>, es. 13.

⁶² D'importanza per molti, come ad es. G. BONGIORNO, voce *Accordo processuale*, in *Enc. Giur.*, I, 1990, spec. p. 1, richiamato in senso conforme da G. Fanelli, *Accordi processuali e processo esecutivo*, in *Riv. es. forz.*, 2013, p. 267 ss., spec. 269. È indubbio, pur non potendo incidere in modo determinante nel divenire del nostro discorso, che anche il processo esecutivo sia governato dal principio dispositivo: per tutti B. Capponi, *Diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2025, spec. p. 53 ss.; nella dottrina tedesca (per la prevalenza della prima, nel binomio *Dispositionsmaxime/ Verhandlungsgrundsatz*), per tutti R. STÜRNER, *Prinzipien der Einzelzwangsvollstreckung*, *Zeitschrift für Zivilprozess*, 1986, p. 298 ss., richiamato pure da A. CABRAL-F. DIDIER, *op. cit.*, p. 224 e nota 23.

Parallelamente trascuriamo, a fini ricostruttivi, l'aspetto del contenuto patrimoniale, e quindi di nuovo "disponibile", delle situazioni incise nella esecuzione, elemento indiscutibile e non spoglio di rilevanza (vedasi, più avanti, *passim* per il regime delle rinunce), ma non da ingigantire per i motivi più volte esposti⁶³.

Mettiamo pure qui in disparte gli accordi – di serissima importanza ma possibilmente reclamati al contempo dal diritto sostanziale e dall'ordinamento del processo e per cui serve una speculazione separata che valga a porre sotto carico la tenuta del doppio sistema/statuto degli stessi – con cui le parti del rapporto di credito riducono od aumentano l'ambito dell'esecuzione, oppure incidono pattiziamente sulla sua stessa proponibilità: dal *pactum de non exequendo*, ai patti limitativi di potenziali oggetti dell'esecuzione, ecc.⁶⁴.

Quanto a tutti gli altri "patti" su cui ci vogliamo soffermare: l'unica dottrina che da noi ne se ne è occupata, quella di De Stefano, di recente ripresa⁶⁵, teneva separati i moduli concordati incidenti sul procedimento di esecuzione in quanto tale, "dando luogo a situazioni meramente preparatorie dell'atto esecutivo vero e proprio"⁶⁶, da quelli (essenzialmente gli accordi distributivi o sul riparto) attinenti al "regime reciproco delle pretese sostanziali in atto concorrenti, nel momento della ripartizione del ricavato"⁶⁷. La prefissata e piuttosto aprioristica distinzione, *ça va sans dire*, non mancava di proiettarsi sul piano dei soggetti, parti

⁶³ G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 270, dove ricorda come siano pacificamente ammesse forme di estinzione non soddisfacente della obbligazione, quali la remissione. Anche A. Cabral-F. Didier, *Procedural*, cit., p. 223, rammentano il carattere privato e rinunciabile degli interessi patrimoniali, e comunque privati, rinvenibili nel processo esecutivo.

⁶⁴ Ad essi ha rivolto attenzione, con ocularità e rilevanti approdi in un recente turno di tempo, la dottrina civilistica, per la quale si richiamano, intanto: L. Follieri, *Esecuzione forzata e autonomia privata*, Torino, 2016, p. 22 ss. e rife. in nota 55, che muove dall'assunto – in via di affermazione nella dottrina contemporanea (*ex multis*: G. ROJAS ELGUETA, *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore*, Milano, 2012, p. 75 ss.) della via via più ridotta portata precettiva degli artt. 2740 e 2741 c.c., oltre le tradizionali letture che prolissamente ne spiegavano la *ratio* ora per la salvaguardia dell'interesse del credito e dell'economia, ora, passando per la nota teorica carneluttiana, attraendo la responsabilità alla esecuzione forzata e quindi al processo. V. ancora L. FOLLIERI, *Esecuzione*, cit., p. 33 ss., ove fissa la distinzione tra patti accrescitivi o rinunciativi, quali modifiche o conformazioni pattizie dello statuto della obbligazione, tra cui i primi ne estendono la capacità di ricevere soddisfazione; i secondi, definiti più problematici, limitano l'aspettativa di esecuzione coattiva del vincolo obbligatorio.

⁶⁵ G. FANELLI, *Accordi*, cit., 268 e 270, assume in principio, come De Stefano, che gli accordi possano avere effetti meramente interni al processo ad effetti riflessi nella realtà sostanziale; v. anche 271: l'a., quando riprende De Stefano sugli accordi sul riparto, e pare accomunarvi anche – sebbene il primo li avesse distinti non troppo chiaramente – quelli sull'assegnazione oppure sulla nomina del custode, sull'esperimento di vendita tramite commissionario, ecc., e ciò in quanto tutti, *ibidem*, "servirebbero" al processo.

⁶⁶ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 122, per gli accordi che denomina "preparatori" ritiene la finalità di provvedere solo "ad esigenze pratiche", mente per quelli, più importanti per questo autore, ossia i riparti concordati, deduce in premessa che essi "prescindono dalla esistenza di una lite, e rimuovono soltanto una situazione di relativa incertezza su una questione economica" (cita in nota, infatti, la distinzione che si ascrive a F. Carnelutti, tra l'altro esposta in *Arbitrato estero*, in *Id.*, *Studi di diritto processuale*, Padova, 1925, p. 1 ss., spec. nota 15 e 36 ss., dandola come di largo seguito in dottrina ed anche in giurisprudenza: nota 6).

⁶⁷ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 119 ss., dove pure richiama la difformità di opinioni dottrinali, *more solito* preconcepite, intorno alla natura spec. degli accordi sul riparto, nemmeno a dirlo contese – v. rife. alla nota 1 – tra negozio, contratto, accordo, atto complesso, atto plurilaterale, ecc.

o difensori, legittimati alle varie dichiarazioni/atti, restituendone un quadro tutt'altro che univoco e rassicurante⁶⁸. Ancora: questa stessa dottrina introduce(va) l'indagine deducendo che (il più delle volte, non sempre: si comprenderà solo in seguito) gli accordi nel processo esecutivo equivarrebbero, pertanto, a "mere intese": dando luogo ad atti complessi, che nulla hanno (*recte* avrebbero: in proposito De Stefano tentenna⁶⁹) di negoziale; ma così, come si vede, non si faceva altro che incappare di nuovo in quella ossessione concettualizzante che ogni sforzo ricostruttivo di questo nostro tema, complice anche altro, ha frenato⁷⁰. All'attualità, la già cennata ampiezza di indagine riservata all'accordo viepiù con la lente comparatistica⁷¹ consente di superare obiezioni genericissime, come quella dell'*imperium*

⁶⁸ Cfr. G. DE STEFANO, *Studi*, cit., ove, p. 137, sostiene che dalla natura esclusivamente processuale degli atti esecutivi "si trae che essi possono essere formati dai soggetti che, con riferimento alla norma del processo, hanno qualità di parti". Di qui, p. 139, De Stefano deduce che "il limitato effetto anche dei riparti concordati fa ritenere che, per il rappresentante legale, nessuna speciale autorizzazione sia richiesta ...". Più avanti, p. 140, De Stefano ritiene che solo per gli accordi preparatori sia sufficiente la dichiarazione del procuratore alle liti, ma che per gli altri (di nuovo, si comprende, quelli sul riparto e forse nemmeno tutti) "l'ordinaria procura al difensore non possa bastare, e occorra una procura speciale ovvero la personale presenza degli interessati"; corroborando questa sua idea con l'art. 306 c.p.c.

⁶⁹ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 129, dove nega all'accordo nel p.e. in generale il carattere di convenzione, riconducendolo all'atto complesso e postulando come da tale visione derivi la sua efficacia limitata al processo. *Ibidem*, nota 14, è esplicitata l'idea che gli accordi nel processo esecutivo italiano sono ridotti a "semplici intese" e quindi costituenti un "atto complesso"; idea dalla quale, per il medesimo a., scaturiscono "le conseguenze più importanti, circa i limiti dell'efficacia che deve a questi accordi riconoscersi", in quanto, p. 129-130, "fuori dal processo, e senza il successivo provvedimento giudiziale, essi non hanno efficacia propria, salvo beninteso che non integrino altre figure giuridiche". Ricorda allora De Stefano, *op. cit.*, p. 130 (indicatamente memore della dottrina del negozio processuale), che ad atti di tal fatta "un contenuto negoziale si può riconoscere solo col modesto significato e la scarsa rilevanza che un tale connotato può avere, quando sia applicato agli atti del processo" (richiami a G. MICHELI, *La rinuncia agli atti del giudizio*, Padova, 1937, spec. p. 131, per l'affermazione che nel processo il negozio ha "rilevanza diversa e minore che non nel diritto sostanziale, in virtù di esigenze di ordine superiore"). Sull'atto complesso De Stefano torna oltre, *op. cit.*, 135 ss, là dove richiama consonanti opinioni in Betti, Carnelutti ed anche nella dottrina tedesca (che noi stessi confermiamo: v., infatti, G. SCHIEDERMAIR, *Vereinbarungen im Zivilprozess*, Bonn, 1935, p. 127 e note 9 e 11, per la esclusione dall'ambito degli accordi delle *Einverständniserklärungen*), menzionando anche J. GOLDSCHMIDT, *Der Prozess als Rechtslage: Eine Kritik des Prozessualen Denkens*, Berlin, 1925, spec. p. 458-459 e note.

⁷⁰ Anche G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 273, riprende (tramite De Stefano) Carnelutti e la nozione di accordo, riferita al processo esecutivo, come atto complesso unilaterale; prima, p. 271, aveva ritenuto che solo con la sospensione concordata e con la estinzione per rinuncia si realizzerebbe una "disposizione" del procedimento, ossia di "vere e proprie intese".

⁷¹ Trattando della dottrina tedesca, G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 128, isolava dagli atti unilaterali cumulativamente di rilievo quali complessi (v. la precedente nota 69) le convenzioni o contratti esecutivi veri e propri, *Vollstreckungsverträge*, non senza ricordare, già al tempo, la decisamente maggior rilevanza del dibattito in un ordinamento come quello tedesco, dove, allora e sino a oggi, l'efficacia di titolo esecutivo di atti non giudiziali non è disposta in via generale dalla legge, ma dipende da una espressa determinazione delle parti, da una "sottomissione specifica" (*Unterwerfung*) dell'obbligato, alla esecuzione forzata (*Id.*, *loc. cit.*, per i riff. in nota 13), il che aprì ben prima che da noi il discorso anche a patti miranti ad escludere dalla esecuzione forzata determinati beni o categorie di beni, a stabilire il luogo e le modalità della vendita forzata, ecc. È tutto fuorché chiaro perché G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 128, di tali figure riprese dal diritto tedesco dichiarasse di "non volersi occupare", limitandosi a ritenerle convenzioni che "stanno sulla stessa linea dei patti sulla competenza, del compromesso, dei patti sulle prove, concluse prima e fuori del processo, e composte di dichiarazioni di volontà reciprocamente espresse dalle parti, non già rivolte al giudice". Riferimenti in chiave moderna, nell'ordinamento tedesco, all'accordo nella esecuzione forzata, sono in G. WAGNER, *Prozeßverträge. Privatautonomie im Verfahrensrecht*, Tübingen, 1998, p. 731 ss., ove l'a. avvia il ragionamento osservando come in questa sede l'accordo non costituisca un tipo contrattuale unitario, dovendosi differenziare in relazione

statale gravitante sulla materia dell'esecuzione forzata, senza per questo oscurare la circostanza che qui, come altrove, persistono interessi pubblici a ch  le parti del p.e. non abusino dell'apparato: per ci  che rientra nell'assetto dei poteri del giudice⁷²; per quanto funzione (non di rado lo sono proprio tali ultimi poteri) di vantaggio della generalit  dei consociati⁷³; per gli interessi di terzi, qui pi  visibili che in altri casi⁷⁴. D'altronde, sul primo punto, non   di oggi la dirittura d'arrivo che anche quello esecutivo merita di essere, come  , processo nel pi  vero senso dell'espressione: donde le garanzie – ma anche i limiti –, dell'attivit  giurisdizionale in genere, devono indistintamente informarlo⁷⁵.

A questi rilievi d'ordine iniziale se ne devono aggiungere degli altri, sempre propedeutici, prima dell'inquadramento delle singole fattispecie.

Il primo   che: ai sensi dell'art. 484 c.p.c., al giudice dell'esecuzione trovano applicazione gli artt. 174 e 175 del codice di rito. Poi, per quanto interessa di pi , ai sensi dell'art. 487 i

al suo oggetto (con distinzione, per , rileva sin da subito Wagner, spesso portata "all'eccesso" dalla dottrina). Wagner rammenta la ostilit  agli accordi coltivata da una consistente parte della dottrina e della giurisprudenza (*ibidem*, nota 105), postula la essenziale distinzione tra, da un lato, accordi che limitano l'esecuzione, riducendo i poteri del creditore, e, dall'altro, disposizioni che la ampliano (grosso modo si intravede corrispondenza con la classificazione generalmente fatta propria da W., tra *Befugnisdisposition* e *Normdisposition*), ricorda che ulteriori classificazioni, possibili, hanno comunque valenza soltanto descrittiva.

⁷² A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 220, e ancora p. 223 e rife. alle note 8 e 9, ricordano il modo di intendere l'esecuzione come "*the utmost manifestation of the state's power*"; assunta questa accezione, ogni segmento rimesso alla autonomia delle parti finirebbe per rappresentare un indebito ritorno al processo privato romano. Degli stessi aa. v. l'equilibrato incipit, nell'aprire agli accordi eventualmente limitativi di poteri del g.e., in *op. cit.*, p. 232-233, centrato sulla difesa delle prerogative giudiziali.

⁷³   d'ausilio, su tali punti, una lettura della *Recommendation* Rec(2003)17, del Consiglio d'Europa, relativa all'esecuzione forzata, adottata il 9 settembre 2003 e nella quale, tra l'altro, si prevede che i meccanismi di esecuzione (v. capo III dell'articolato), dovrebbero basarsi su: un "*duty to co-operate appropriately in the enforcement process*" per le parti, con poteri correttivi ad es. nelle *family matters*; dovrebbero prevedere meccanismi per prevenire il "*misuse of the enforcement process*", ed altres  (lett. f dello stesso III punto), evitare rinvii "*unless there are reasons prescribed by law*", rinvii che siano "*subject to review by the court*" pur valorizzando (*prescribe*) "*a right for parties to request the suspension of the enforcement in order to ensure the protection of their rights and interests*". Da noi va alla mente, *mutatis mutandis* in ragione del trascorrere dei tempi, E. T. LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale*, cit., p. 261, ove riteneva che il "componimento processuale" non potesse ammettersi nel processo esecutivo, argomentando in base al dibattito in voga presso i giuristi romani, sulla transazione avente per oggetto la *res judicata*, sicch  una non dissimile conclusione sarebbe dovuta valere per il processo civile moderno. Vedremo tra poco nel testo che, per es., significativa espressione dell'interesse pubblico si rinviene nell'istituto della sospensione concordata, contrariamente alla visione che continua a ravvisarvi una esternazione "dispositiva" del processo.

⁷⁴ Conf. A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 226.

⁷⁵ Sul processo di esecuzione forzata come processo giurisdizionale, B. CAPPONI, *Diritto*, cit., p. 23 ss. e prima, per tutti, G. TARZIA, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 193 ss. L'applicazione delle garanzie ordinarie al p.e.   riconosciuta ampiamente: v. L. CADIET, *Effective Rights Protection in Civil Enforcement: Some Comments from a French Point of View*, in M. DEGUCHI (a cura di), *Effective Enforcement of Creditor's Rights*, Singapore, 2022, p. 43 ss., richiamato anche da A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 221, che tornano sull'aspetto del contraddittorio quando conclusivamente, p. 238-239, danno conto di istituti come la *cognovit note* del processo nordamericano (traducibile nell'accordo con cui si ammette il pignoramento senza la previa notifica al debitore: figura discutibile ed infatti discussa presso la dottrina e la giurisprudenza brasiliane: rife. in *op. cit.*, p. 239 e nota 74).

provvedimenti dello stesso g.e. si danno con ordinanza, di regola modificabile e revocabile “finché non abbia avuto esecuzione” (peculiarità propria del p.e.) e per la quale (secondo comma) “si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili”⁷⁶. Il rinvio di compatibilità mette allora in gioco la precisa misura d’applicazione alle ordinanze del g.e. del paradigma funzionale dei moduli concordati che l’art. 177 contempla, quando rende revocabili e modificabili solo col consenso delle parti le ordinanze emesse su loro accordo⁷⁷. Il richiamo deve coordinare proprio con la superiore previsione, che ammette sì la revocabilità, ma a patto che il provvedimento non abbia avuto esecuzione: tanto è vero che l’Andrioli, sin dalla edizione del 1957 del proprio Commento, codesto coordinamento qualificava difficile; ed anche se, ad interpretarne le espressioni, dalle criticità sembrava lasciar fuori proprio le ordinanze del g.e. pronunciate sull’accordo⁷⁸. Il dubbio, altrove constatato che la materia di cui le parti “possono (o meno) disporre” nell’ambito delle ordinanze concordate è proprio e solo quella del processo, può allo stato congelarsi; ci si tornerà con riguardo alla ordinanza con cui siasi disposta la vendita diretta.

Il secondo rilievo consiste in ciò, che: come si tornerà a dire tra poco, non pare revocabile in dubbio il ruolo di “*primary guideline*” nello studio dell’accordo, anche nel p.e., della disposizione/iniziativa di parte: ora all’avvio del processo stesso, in particolare con la scelta effettuata dal creditore, senza spazio per ingerenze dell’autorità e salvi limiti su cui torneremo, a mente dell’art. 483 c.p.c.⁷⁹; ora – alla fine di tutto – dall’istituto della rinuncia, diffusamente prevista e, questa sì (nel senso in prevalenza descrittivo che abbiamo accolto), espressione di disposizione del processo⁸⁰, sia che si tratti dell’intero processo, sia di rinuncia a opposizioni/eccezioni nel suo corso.

Terzo: non manca nemmeno di rilevare con portata descrittiva, anche per l’esecuzione, il diffuso moto contrappuntistico che le norme processuali mostrano in anni recenti, in quanto, se agli albori i codici in vigore ne sforzavano completezza, esaustività e tassatività, è in atto da

⁷⁶ Su tale regime, A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Milano, 2024, p. 378-383.

⁷⁷ S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, III, 1965, spec. p. 129, in apparenza escludeva l’applicazione al p.e. della totalità delle previsioni di cui all’art. 177 c.p.c.; in senso divergente, come si è or ora fissato nel testo, V. Andrioli, *Commento*, cit., p. 71 ss.

⁷⁸ V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 71-72.

⁷⁹ Sempre per V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 62 e 63, l’art. 483 c.p.c. va letto in congiunto all’art. 558 dello stesso c.p.c., nonché all’art. 2911 c.c., optando per la formula di improcedibilità per l’arresto per difetto di “meritevolezza” dell’esecuzione, cumulativamente ma abusivamente, avviata.

⁸⁰ Di *primary guideline* emergente dalle disposizioni sulla rinuncia nell’approccio all’accordo nel p.e., parlano A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 223-224, ove riportano la diffusa rinunciabilità in genere della esecuzione forzata (che guarda, di tendenza, alla autonomia del creditore: ne trattano come un rilevante esempio di “*unilateral disposition over the enforcement*”): cfr. nota 18 per la menzione dell’art. 775 del c.p.c. brasiliano; nota 20 per quello portoghese, art. 848 od anche per l’art. 775 ZPO.

più lustri una tendenza inversa: si pensi al *numerus clausus* dei titoli esecutivi⁸¹ e, tra le novità, alla introduzione della negoziazione assistita, che quella chiusura ha, nelle concorrenze di concause, a malapena relativizzato⁸²; o, ancora, alla estinzione “atipica” del p.e. (da non confondersi con la sua improcedibilità⁸³), nel tempo sanzionata positivamente (cfr. art. 164-*bis* disp. att. c.p.c.⁸⁴; in senso più stretto ma non dissimile, art. 540-*bis* c.p.c.) a pesar della insegnata tassatività/determinatezza delle ipotesi di legge⁸⁵.

Quarto e ultimo aspetto, ancora da segnare in premessa: è poco o niente fruttuoso insistere sul (reiterato) assioma che nel processo esecutivo sarebbe più rigida la distinzione tra norme dispositive e cogenti⁸⁶. All’opposto, va solo compreso e pel mezzo notato che i moduli concordati devono comunque incastrarsi nell’*iter*, rispettandone le forme⁸⁷, qui ben più

⁸¹ Cfr. F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 2024, III, spec. p. 24 ss.; B. CAPPONI, *Diritto*, cit., sul titolo esecutivo, le varie tipologie di titolo e la relatività della nozione, p. 119 ss., trattando del rispettivo “catalogo”. Adde A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 228 ss., i quali attribuiscono importanza agli accordi, in vari sistemi ammessi o comunque concepibili, tramite i quali le parti concordano intorno alla esecutività di un atto o provvedimento, come pure sulla espropriabilità di taluni asset; prontamente rammentano, 231, come risulti controversa la ammissibilità di un accordo che preveda che un certo contratto costituisca titolo esecutivo sulla base di una scelta di autonomia privata (ipotesi contendibile in quanto tale sol perché “additiva”), ammessa con limiti in taluni ordinamenti (riff. in nota 54, anzitutto alla opinione di G. Chiovenda, che conviene qui trascrivere là dove il M., nei *Principii*, Napoli, 1923, p. 107, osservava che “noi non conosciamo la sottomissione convenzionale alla esecuzione, che si usa in Germania di aggiungere ai contratti notarili, per dispensare il creditore dallo stadio di cognizione; poiché i nostri contratti notarili, come i francesi, sono per sé stessi esecutivi”, richiamando l’art. 554 n. 3 c.p.c. 1865), negata in altri (riff. in nota 55, ad es. al c.p.c. argentino), proprio per una presunta legalità dei titoli; a tale ultimo riguardo questa autorevole dottrina brasiliana osserva come vi sia “a sort of a dogma of strict legality for court enforcement of debt instruments, normally justified by the false assumption that there could be no enforceability if there is no statute providing for such an effect”, ma eccepisce che il principio *nulla executio sine titulo* non sarebbe in alcun modo minato dal riconoscimento di titoli di genesi contrattuale, tanto è vero che, se si guarda (gli aa. lo attestano in una relevantissima chiave globale: *op. cit.*, 302-303), all’elenco normativo dei titoli esecutivi, si ricava come la stragrande maggioranza di essi sia costituita da “voluntary legal transactions resulting from the exercise of autonomy and self-regulation”.

⁸² Sulla esecutività degli accordi di composizione all’esito della negoziazione assistita, v. per tutti C. ASPRELLA, *La negoziazione assistita*, Milano, 2024, spec. p. 167, ove il riepilogo delle varie posizioni dottrinali avanzate con riferimento al non esplicito tenore testuale dell’art. 5 d.l. n. 132/2014, circa la efficacia di “titolo esecutivo” dell’accordo concluso all’esito della negoziazione, e per la preferenza espressa, in uno alla precedente dottrina rassegnata alle note 55 ss., per la lettura estensiva (accordo di composizione come titolo per l’esecuzione forzata, in forma generica e in forma specifica); cfr. anche, 170 ss., per la rilevanza a tal fine (della valenza *in executivis*), della certificazione del/degli avvocato/i.

⁸³ In ult. Cass. 23 gennaio 2023, n. 1991.

⁸⁴ Su cui, per tutti, F. S. DAMIANI, *Estinzione atipica e chiusura anticipata del processo esecutivo*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 425 ss.

⁸⁵ V. ad es. S. BOCCAGNA, *Estinzione del processo esecutivo e opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune considerazioni sulla distinzione atti “preparatori” – atto “finale” ai fini della proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi)*, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1253.

⁸⁶ G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 284, riprendendo l’identico rilievo di G. De Stefano, *op. cit.*, p. 123.

⁸⁷ Per l’applicabilità dell’art. 486 c.p.c. (le domande o le istanze, se non diversamente disposto, sono da proporsi oralmente in udienza o con ricorso in cancelleria), v. G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 273. Non per caso, con precipuo riguardo alle forme degli accordi nel p.e., G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 140-141, riteneva che “data la loro qualità di atti processuali, non si addice agli accordi processuali esecutivi il principio della libertà di forma, che, non senza limitazioni, vale per le convenzioni e per le clausole extraprocessuali con effetto processuale”; così, esemplificando per gli accordi di riparto, conclude similmente doversi

ritmicamente e serratamente dettate, attesa la suddivisione per fasi ciascuna, come si insegna, tendente alla “stabilizzazione” a beneficio di quelle che seguiranno⁸⁸. Lo abbiamo visto emblematicamente nel richiamo al regime delle ordinanze del g.i., valido per il g.e. purché senza ammettere la retrocessione del procedimento quando la fase, *i.e.* l’effetto dello specifico ordine, abbia già avuto compimento.

Esaurite le non poche premesse che abbiamo voluto darci, possiamo ora riprendere il filo della dottrina esistente e proporre un nostro inquadramento.

Iniziamo col testare se vero che abbiamo sicura “efficacia limitata”⁸⁹ (al confronto con altri) gli “accordi” che concernono la nomina del debitore ora quale custode (art. 521) ora quale amministratore giudiziario (art. 592): posto che a simili moduli concordati non sono estranei elementi rinunciativi (il creditore rinuncia ad eccepire/obiettare)⁹⁰, la verità è che i francesi li collocherebbero tra le “misure amministrative giudiziarie”⁹¹, in quanto si tratta di accordi che, se implicano rinuncia, allo stato degli atti, a contestazioni da parte degli interessati, al giudice restano solo *lato sensu* opponibili, sin tanto che non venga in rilievo un elemento tale da proiettarli come produttivi di externalità negative verso la *machinery*. A questi “limitati” dispositivi, si può finanche accostare quello formantesi – sempre nell’ultimo contesto della amministrazione giudiziaria, per l’art. 595 c.p.c. – “su richiesta di tutte le parti”, per una o più proroghe della misura, difatti sempre che “il giudice” ... lo “ritenga”, ed entro il limite di durata triennale fissato dalla legge: prova ulteriore dell’attribuzione al giudice di un *last word* in proposito, ove mai ve ne fosse il bisogno, è la valutazione *ex ante* compiuta al tempo di disporla, su cui è sano ed esigibile che il giudice ascolti gli interessati, ma senza renderlo spettatore passivo della gestione di un bene privato subastato in eterno, l’istituto rappresentando una sorta di stato di “quiescenza” del p.e. e non una sua forma di cessazione⁹². Niente affatto distante da ciò che è valso per i precedenti si disvela l’inquadramento possibile dell’istituto della sospensione concordata nel processo esecutivo, che pur sottende trattative

applicare l’art. 486 c.p.c., per cui, si ripete con De Stefano, basta che l’accordo, anche se raggiunto oralmente, sia poi dichiarato e registrato nel processo verbale, quale modo normale di formazione e documentazione.

⁸⁸ *Ex professo*, B. CAPPONI, *Diritto*, cit., p. 103 ss.

⁸⁹ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 131, per cui “la situazione giuridica che vi si fonda resta sempre nella previsione, per stare agli esempi addotti, degli articoli 65 e seguenti del codice: e così, tanto il custode che l’amministratore potranno, d’ufficio o su istanza di parte, essere in ogni parte revocati e sostituiti dal giudice”.

⁹⁰ Per l’omologa previsione di cui all’art. 840 co. 2 c.p.c. brasiliano, A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 240. Peraltro, quanto al secondo “accordo” sulla nomina dell’esecutato come amministratore giudiziario, in relazione diretta col primo (debitore esecutato nominato custode) la *ratio* delle differenti limitazioni è esposta in V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., 280-281, che evidenzia la ben diversa responsabilità, dato il triennio di durata, dell’amministratore.

⁹¹ Sulla nota categoria, v., per la sua collocazione sistematica giustapposta alla nozione di atti di esercizio della funzione giurisdizionale in senso proprio, L. CADIET-J. NORMAND-S. AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, Paris, 2020, p. 403 ss., spec. p. 405: “*Si des actes juridictionnels émanent d’une juridiction, l’activité de la juridiction repose également sur des mesures d’administration judiciaire qui sont tout aussi nécessaires à l’accomplissement de sa fonction*”.

⁹² L’uno e l’altro significato ricaviamo ancora da V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 280-281 e spec. p. 285.

e dunque una dinamica in apparenza del tutto “privata”: che però è nella esclusiva disponibilità delle parti nell’*an*, ma, volta attivato il processo, non lo è più e totalmente nel *quomodo*, nei tempi, nello svolgimento, ecc.: spiccano, a giustificare i plurimi limiti e le peculiarità fissati dal legislatore all’art. 624-*bis* c.p.c. (all’un tempo spiegando le opinioni restie ad ammettere questa sospensione prima che fosse regolata positivamente), esigenze disparate, quali l’atteggiarsi nel p.e. del rapporto creditore/debitore⁹³; la necessità che il processo esecutivo giunga al termine, comunque a stabilizzarsi; che non resti “pendente” *sine die* presso l’ufficio e nell’agenda del magistrato, ecc. Si vede insomma, e molto semplicemente, come il (qui, dunque, solo presunto ma da relativizzare) potere dispositivo sia limitato a difesa della posizione di dovere del magistrato⁹⁴; non per questo viene meno la tecnica dell’accordo, ma le suddette esigenze dell’organizzazione – discrezionalmente fissate dal legislatore e non certo immutabili nel tempo e nello spazio –, e nel caso concreto non senza controllo che difatti si ammette ex art. 617 c.p.c.⁹⁵, servono ad ispirare le limitazioni sui tempi, lo special modo di revoca, il controllo giudiziale, ecc.⁹⁶.

Differente accostamento meritano quelle previsioni dell’accordo, che qui e lì il legislatore del p.e. “suggerisce”, intorno a contestazioni variamente formali, in questo caso rimesse alla sola iniziativa di parte e che il primo (p.e.) implica e così la norma dà per rinunciate. Vuoi quando, all’art. 530⁹⁷, si ammette espressamente e in via generale l’“accordo” intorno alle opposizioni

⁹³ Si è già vista la mutabile posizione del debitore nel p.e., che rievoca la dottrina della “unilateralità” del processo esecutivo: richiami in R. VACCARELLA, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1983, p. 83 ss.; F. MAZZARELLA, *Vendita*, cit., p. 558, parla a ragione di “carattere pur sempre reattivo dell’esecuzione forzata rispetto all’inadempimento, che è, e continua ad essere, un atto antiggiuridico”.

⁹⁴ L’istituto, come noto, ha recepito una prassi non indiscussa (N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2025, spec. § 265; nonché G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 277, che richiama la vecchia pratica dei continui rinvii del p.e.); per le diverse posizioni, ante l. n. 80/2005, sulla applicabilità o meno dell’art. 296 c.p.c. al processo esecutivo, v. per tutti F. P. LUISO, voce *Sospensione del processo civile di esecuzione forzata*, *Enc. dir.*, XLIII, Roma, 1990, p. 59 ss., in part. p. 62 ss.

⁹⁵ Per un riepilogo, A. FABBÌ, sub art. 624-*bis* c.p.c., in N. PICARDI- R. VACCARELLA, *Codice di procedura civile*, Milano, 2025, spec. § 5. In generale, sull’istituto, B. CAPPONI, *Diritto*, cit., p. 431 ss.; nonché, aderendo sull’impiego dell’opposizione agli atti contro il diniego di sospensione, A. M. SOLDI, *Manuale*, cit., p. 2067 ss. e 3073.

⁹⁶ Riconosce G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 280, che pur ascrive agli istituti dispositivi la sospensione del p.e., che la revoca della stessa “non risponde alla logica dell’accordo processuale”, perché basta la volontà di un solo creditore affinché vi si possa dar luogo, così in deroga, sostiene, al regime dell’art. 177 co. 3 n. 1 c.p.c. È infatti in questo ed altri punti che si apprezza il limite della materia (processuale) disponibile alle parti: che nel contesto di che trattasi, oltre alle ovvie esigenze del “ruolo”, tiene in debito conto la posizione del debitore (e il suo interesse, che l’ordinamento finisce per presumere, a ché l’esecuzione ... si risolva in un nulla di fatto), attribuendo prevalenza ai creditori quando si ammette l’istanza di uno soltanto di loro, ma non mancando di garantire il primo (debitore) là dove si richiede sempre che sia “sentito”, modo particolare di prestazione del consenso, le cui sorti (per la “presunzione” non scritta di cui si è riferito) sono affidate all’organo (la stessa G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 279, se da un canto ritiene che si possa prescindere dal consenso del debitore, che va invece solo “sentito”, d’altro canto dà conto di prassi che ne richiedono il consenso finanche talora scritto).

⁹⁷ Recita l’art. 530, dedicato in generale al “provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita”, che all’udienza per l’audizione delle parti, le stesse possono (ult. co.) accordarsi sulle “opposizioni” (*ab verbis*: “se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita”).

agli atti: è questo, del resto, il momento ultimo in cui i vizi precedenti possono essere fatti valere, e l'ordinamento tende a contenerli, anche semmai – è in queste sedi è espresso apertamente dal codice – per via della “disposizione processuale” delle parti, che sarebbe stata possibile anche in mancanza di previsione, qui esplicitata per il già ricordato *trend* alla stabilizzazione, perorata anche per tacito contegno⁹⁸. Vuoi quando, all'art. 619, ugualmente si ha riguardo all'accordo tra terzo opponente all'esecuzione e creditore(i), pure prefigurando la necessità che il carattere “terzo” della opposizione svolta dal primo richieda della loro “conciliazione” (in senso latamente adoperato) una qualche forma di “omologazione” affinché il processo proceda il suo normale corso⁹⁹. *Ergo*: questo, unito a quello, ovvero la potenziale variabilità di contenuti che l'accordo sulla opposizione di terzo all'esecuzione può implicare, rende ragione della previsione adottata. In simili accordi – come in ogni altro implicante rinuncia anche – come qui è possibile – ad una sola situazione processuale, sarà soltanto da

⁹⁸ Cfr. lo stesso art. 530 co. 2 seconda parte, per cui all'udienza le parti “debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre”. Ne segue che, come anticipato nel testo, anche la mancata comparizione all'udienza è considerata come tacito assenso alla conclusione dell'accordo (V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 167). Contrariamente all'opinione prevalente e poi invalsa, e in dissonanza dal disposto della norma, si era espresso S. SATTA, *Commentario*, cit., p. 284, per il quale l'accordo previsto dalla disposizione in esame non sarebbe potuto intervenire per le opposizioni agli atti esecutivi “in senso proprio”, ma soltanto per quelle in senso atecnico, cioè per le “osservazioni” relative alle modalità di liquidazione dei beni pignorati.

⁹⁹ Sull'ultimo aspetto trattato, il testo dell'art. 185 disp. att. c.p.c., prima delle riforme del 2005-2006 prevedeva espressamente un tentativo di conciliazione alla prima udienza dell'opposizione ex art. 619; per altro verso, la valorizzazione espressa dell'accordo, quasi una *réclame* per intento semplificatorio, che non raramente può trovar attuazione nel campo della esecuzione mobiliare, meno facilmente in quella relativa ad immobili, è oggi completata dalla fissazione in capo al giudice del dovere di recepirlo in ordinanza che, a seconda dei casi, estinguerà il processo, disporrà per l'ulteriore corso, ecc. Circa le parti dell'accordo, convivono posizioni differenti (inclusive o non del debitore esecutato nel novero dei legittimati, *rectius* interessati: per un riepilogo, L. DURELLO, *Contributo allo studio della tutela del terzo nel processo esecutivo*, Napoli, 2016, spec. p. 295 ss.) a seconda che si intenda quale oggetto dell'opposizione di terzo all'esecuzione l'accertamento del diritto del terzo, ovvero della (sola) illegittimità dell'esecuzione intrapresa sul bene di quest'ultimo: per la prima, v. ad es. G. TOTA, sub art. 619 c.p.c., in A. BRIGUGLIO-B. CAPPONI (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, Padova, 2007, II, p. 609 ss.; per la seconda, cfr. F. P. LUISO-B. SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2006, p. 204, questa peraltro in scia con la autorevole posizione del Proto Pisani, in dissenso da quella tradizionale (cfr. A. PROTO PISANI, *L'opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965, p. 376). Se però si tiene conto, con non poche suggestioni ritraibili nell'ottica qui più ampiamente assunta, dell'autonomo rilievo delle situazioni di cui al processo, che con l'opposizione in ogni caso si decide della assoggettabilità ad esecuzione del bene, sì del terzo ma aggredito in esecuzione avviata nei confronti del debitore esecutato, si rende chiara la ragione per cui, almeno ai fini di nostro interesse quest'ultimo debba pure lui “accordarsi”, almeno sintanto che l'accordo non si limiti a costituire niente più che la rinuncia all'esecuzione (non distanti argomenti, con riguardo alla legittimazione nel processo, L. DURELLO, *Contributo*, cit., spec. 274 ss., in coerenza del resto con la costante giurisprudenza di legittimità, che ritiene, anche nel giudizio dell'art. 619 c.p.c., il debitore litisconsorte necessario: v. ad es., di recente, Cass., 18 novembre 2024, n. 29629). Non è tanto, insomma, l'oggetto dell'accertamento nella opposizione di terzo all'esecuzione di cui qui si discute, ma il generale modello costituito dalla rinuncia processuale dell'art. 306 c.p.c. (arg. finanche ex art. 629 ult. comma c.p.c., pur nel diverso contesto ivi in considerazione) a rappresentare l'ago della bilancia nell'attribuzione o meno del diritto di assentire alla sua stessa perfezione.

sincerarsi che la parte (ogni parte che ha da esprimersi a riguardo) la quale, accordandosi, ha per l'appunto rinunciato¹⁰⁰, lo abbia fatto volontariamente.

Venendo alla rinuncia (più) istituzionalmente intesa, che anche nel processo esecutivo – come anticipato – rappresenta l'“albero motore” dell'accordo, non si è mai dubitato, neppure tra i più scettici¹⁰¹, che propria quella dell'art. 629 c.p.c. comunque sottenda un elemento convenzionale, che non smette di essere tale pur se solo, come nella normalità dei casi, incidente su situazioni processuali¹⁰². Di più: si ammette, come per la (quasi)generalità delle rinunce – allontanandosi dalla restia opinione, già mostratasi non troppo confacente a come vanno “certe” cose, che *“il problema dell'interpretazione degli atti processuali non si può porre come un problema di interpretazione della volontà dell'agente, ma come un problema di individuazione degli atti medesimi, in base ad elementi puramente obiettivi”*¹⁰³ – che la

¹⁰⁰ Concorde nel rinvenire nell'accordo sull'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. il nucleo essenziale della rinuncia A. M. SOLDI, *Manuale*, cit., p. 2965.

¹⁰¹ Già E. T. LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale*, cit., p. 263, vi identificava un accordo, che però aveva ad avviso del M. tipicamente l'effetto di chiudere il processo senza influire sulla controversia, rappresentando così, nelle sue parole, “l'esatto opposto della transazione”. Per G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 282, l'estinzione svelerebbe, per la “prevalente dottrina”, natura di vera e propria convenzione processuale; per questa stessa autrice, inoltre, il debitore non dovrebbe accettare la rinuncia non avendo alcun interesse ad opporsi alla estinzione del processo.

¹⁰² Per tutte, cfr. la importante analisi di R. VACCARELLA, voce *Rinuncia agli atti del giudizio*, *Enc. Dir.*, Milano, 1989, p. 960 ss. (che pur, p. 961, contesta che la rinuncia agli atti sia espressione di potere dispositivo privato) e spec. sulla rinuncia agli atti del processo esecutivo, p. 980 ss., ove parte riprendendo S. SATTÀ, *Commentario*, cit., p. 509, quando aveva rilevato le diversità della rinuncia di cui all'art. 629 rispetto a quella dell'art. 306, per le conseguenze sostanziali definitive conseguenti solo alla prima e non alla seconda, subito dopo osservando (tutt'altro che “sattianamente”) l'evidenza *“che la rinuncia agli atti – ma alla pari di ogni altra ipotesi di estinzione del processo esecutivo – travolge quella azione esecutiva in concreto esercitata su quei certi beni, mentre la rinuncia all'azione esecutiva travolge non solo quella ma impedisce ogni altra, futura azione fondata sul medesimo titolo nei confronti del medesimo debitore; ed il fatto che l'estinzione del processo esecutivo produca conseguenze sostanziali definitive non impedisce certo di ritenere applicabile – mutatis mutandis, in considerazione dell'accennata, particolare “concretezza” dell'azione esecutiva – la regola generale (art. 310 comma 1) secondo la quale “l'estinzione del processo non estingue l'azione”*. Di rilievo (in chiave di “autonomia” della situazione processuale) è anche dove Vaccarella (*op. cit.*, p. 980) prosegue esponendo come per la particolare struttura del processo esecutivo (la cui definizione può essere segnata soltanto dal provvedimento che (totalmente o parzialmente) ne realizza lo scopo di soddisfare i creditori ovvero dalla dichiarazione della sua estinzione – non consente al giudice dell'esecuzione di formalizzare la chiusura del processo per rinuncia all'azione esecutiva, e cioè di immaginare un provvedimento finale avente forma e, soprattutto, effetti analoghi a quella dichiarazione di cessazione della materia del contendere che, si è visto “... è stata felicemente inventata dalla giurisprudenza per il processo di cognizione”. Prosegue V. spiegando come, sul piano processuale, ciò significa che per il g.e. è indifferente accertare se la rinuncia sia agli atti ovvero all'azione, *“dal momento che essa, quale che ne sia la natura, non potrà che dar luogo all'estinzione del processo esecutivo”*, mentre la *“vera natura della rinuncia non potrà che essere accertata – senza che abbia rilevanza di sorta l'eventuale qualificazione operata dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento dichiarativo dell'estinzione – dal giudice dell'opposizione proposta (ex art. 615 c.p.c.) contro l'esecuzione ex novo intrapresa dal rinunciante”*; similmente, della vera natura della rinuncia il g.e. dovrà tener conto quando sia mancata la (volontà di: aggiungiamo) rinuncia di tutti i creditori legittimati, perché l'art. 629 non troverà la sua fattispecie costitutiva, ma di quelli rinuncianti occorrerà semmai vedere se, nell'esprimere tale volontà (sulla ricerca dell'elemento volitivo finalizzato agli effetti v. immediatamente nel testo), abbiano inteso rinunciare all'azione esecutiva.

¹⁰³ Così S. SATTÀ, *Diritto processuale civile*, Padova, 1981, agg. a cura di C. Punzi, p. 206; richiamato anche da R. VACCARELLA, *Rinuncia*, cit., p. 973, salvo poi lo stesso V. esprimersi come riportato alla nota che precede e a quella che segue.

rinuncia sia atto revocabile per vizio del consenso¹⁰⁴; ed, infatti, è dato costante in giurisprudenza, come è più in generale per atti normativi, diretti o che dir si voglia causativi, che la volontà dell'effetto vada indagata e se del caso "perlustrata" con attenzione¹⁰⁵, altro è dire che questo poi avvenga a raggio più limitato di quanto non si ricava dagli artt. 1362 ss. c.c. Oltre a ciò, è a dirsi poi che: perfino nell'arido processo esecutivo, la giurisprudenza degli ultimi lustri ha sorprendentemente inserito il prezioso *tool* aggiuntivo, atto a pungolare la rigidità e degli schemi procedurali e della stessa rinuncia al processo come atto astratto dalle ragioni che la motivano, della buona fede: precipuamente quando ha ritenuto che *"in conformità ai principi di buona fede e correttezza, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto"*. Per questo, il creditore che abbia omesso la attesa sollecitudine, è responsabile sul piano risarcitorio nei confronti, si legge, del debitore e financo del terzo acquirente¹⁰⁶. Insomma, l'accordo di *vente privée*, che fino a ieri sarebbe rimasto nascosto nelle trame dell'astratta rinuncia processuale, è fatto da questa giurisprudenza riaffiorare (pur se dietro *exceptio* del debitore) per regolare una condotta altrimenti priva – così si difendeva il creditore nel caso deciso e così possono riassumersi le principali critiche all'orientamento¹⁰⁷ – di tempi e modi esatti di attuazione. Se ne conferma la generale tendenza, più volte osservata, di applicazione del principio di buona fede nell'esercizio *lato sensu* dell'azione e ognun vede la portata di un simile indirizzo, anche e specialmente in relazione della possibile

¹⁰⁴ V. R. VACCARELLA, *loc. ult. cit.*, là dove afferma che, per analogia con la disciplina della confessione, la rinuncia efficace, prima della dichiarazione di estinzione, possa essere revocata *"provando che essa è stata determinata da errore di fatto o da violenza"*, liberamente se prima che pervenuta alla controparte che deve accettare; ed ancora, volta intervenuta la dichiarazione di estinzione, che l'errore di fatto e la violenza possono essere dedotti con i *"modi e nei termini accordati per impugnare la dichiarazione di estinzione; la quale, decorsi quei termini, diventa definitiva"*.

¹⁰⁵ Per la rinuncia ex art. 629 c.p.c., v. ad es. Cass. 13 agosto 1997, n. 7565 (*"la rinuncia agli atti del giudizio non deve necessariamente avere le forme di un atto processuale, ma può essere contenuta in qualsiasi atto sottoscritto dalle parti, anche stragiudiziale, che dimostri sicuramente la loro volontà di porre fine al giudizio"*).

¹⁰⁶ Così Cass. 28 aprile 2022, n. 13342, in *Giur. It.*, 2023, p. 332 ss., con nota adesiva di M. C. VANZ, *Soddisfazione del credito e rinuncia agli atti esecutivi*; in precedenza, in senso consonante, Cass. 21 novembre 2017, n. 27545, con nota adesiva di P. FARINA, *La rinuncia agli atti come obbligo del creditore conseguente al pagamento del debito*, in *ilprocessocivile.it*, 2017, fasc. 28 ed invece con rilievi critici di A. VIGLIONE, *Sulla rinuncia agli atti esecutivi in caso di pagamento del debito*, in *Foro It.*, 2018, c. 1328 ss.

¹⁰⁷ Così A. VIGLIONE, *Sulla rinuncia*, cit., p. 1329, confutato efficacemente da M. C. VANZ, *Soddisfazione*, cit., vicino alla nota 20, per la quale *"l'astrazione" rispetto alle ragioni che spingono le parti a rinunciare agli atti è una mera locuzione descrittiva, che consente di evidenziare come la norma (art. 629 c.p.c.) abbracci un'eterogeneità di cause, tipizzandone unicamente l'effetto (la mors litis), e non è certo da intendersi quale astrazione dal substrato di diritto sostanziale alla base delle singole fattispecie che possono determinare la rinuncia"*. Prosegue: *"Sarebbe illogico ritenere che l'obbligo sostanziale gravante sul creditore soddisfatto ex art. 1200 c.c. possa assumere nel processo una coloritura neutra, tanto fievole dall'essere pressoché impercettibile, sol perché la norma sulla rinuncia agli atti non prevede precisi termini entro i quali il creditore deve attivarsi per far sì che il vincolo pignoratizio venga meno"*.

vis expansiva dell'accordo nel p.e., al di fuori degli schemi della stretta determinatezza e tassatività¹⁰⁸.

Davanti ad una applicazione così ragguardevole e per alcuni inattesa della buona fede nella fase di chiusura in rito del p.e., quando essa sottenda l'accordo, tornando alla fase di avvio e quindi alla scelta dei mezzi espropriativi in concreto rimessa al creditore ex art. 483 c.p.c., non stupisce che la giurisprudenza da prima e sempre adoperi l'analoga chiave dell'abuso per censurare, sempre in rito, il contegno del creditore che, ora frazioni ingiustificatamente, ora cumuli eccessivamente, i mezzi espropriativi¹⁰⁹. Sebbene paia inesplorata da noi, anche in giurisprudenza, la dimensione pattizia (*i.e.*: il creditore concorda con il debitore di limitarsi ad alcune tipologie od a precise forme di esecuzione), è a nostro avviso proprio nell'ambito dell'art. 483 c.p.c. – che giammai lo vieta ma per noi lo ammette – che l'adempimento di obblighi pattizi di fare e non fare nel p.e., nella vasta chiave della *exceptio doli* contro l'azione per come esercitata in concreto, dovrebbe trovar spazio (perciò: limitazioni convenzionalmente pattuite della esecuzione il debitore farebbe valere esattamente coi mezzi in questa *sedes* predicati¹¹⁰).

È pure sì possibile che, in fase di avvio del p.e., siano i soli creditori ad accordarsi scegliendo di seguire la strada, in buona sostanza, della “domanda esecutiva congiunta”: contemplata espressamente dall'art. 493 c.p.c., che al primo comma ammette per l'appunto l'accordo dei creditori per un unico pignoramento intorno al medesimo bene. Ideale situazione in cui si (scinde o cumula la situazione processuale se) fonde nell'unica iniziativa esecutiva la pluralità di vicende relative al titolo di ciascun creditore: se queste rileveranno separatamente, la regolarità della prima seguirà invece, proprio per la scelta dei creditori, un unico ordine. D'altronde, si anticipa così la finalità di evitare più pignoramenti non coordinati sullo stesso

¹⁰⁸ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 124, riteneva che, essendo il processo di esecuzione il “momento di più diretta e grave incidenza sul patrimonio dei soggetti”, la sua stessa *ratio* conduceva ad un elenco “interamente concluso” di accordi, senza possibilità di accordi atipici; preoccupato, come era, che la disciplina del p.e. riuscisse a proteggere la parte debitrice “contro la propria debolezza sociale o economica, stabile o contingente, che potrebbe indurla a determinazioni eccessivamente gravose e dannose” (p. 123). Con quanto indicato nel testo, poi, siamo agli antipodi con quanto prevaleva all'epoca (De Stefano riporta l'opinione allora dominante) quando si sosteneva – lo si è visto poc'anzi nelle parole del Liebman – che nel processo esecutivo non potessero darsi “componimenti processuali” (*op. cit.*, p. 121).

¹⁰⁹ Per una applicazione del divieto di frazionamento dell'azione esecutiva, v. ad es. Cass., 9 aprile 2013 n. 8576 e conf., più di recente, Cass. n. 6513/2023 (“il creditore non può azionare più esecuzioni se il titolo esecutivo è unitario, risultando vietato frazionare il credito in più parti, se ciò determina un aggravio ingiustificato a carico del debitore”); circa il cumulo abusivo, v. la recente Cass., 20 novembre 2024, n. 30011, secondo cui il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito, onde la limitazione del cumulo a seguito dell'opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore.

¹¹⁰ Anche A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 233-234, nell'affrontare le limitazioni convenzionali dei mezzi espropriativi, le ammettono nel diritto processuale brasiliano, pur se in assenza di una specifica disposizione di legge, aggiungendo (p. 234) che, a fronte di una simile pattuizione, il giudice dovrebbe dar preferenza e, solo in mancanza, adottare altro mezzo.

bene (art. 493 co. 2 c.p.c.)¹¹¹ e, se il caso ha, preso da solo, rilevanza pratica limitata¹¹², l'esperienza comparatistica se non altro può dimostrarne l'utilità quando i creditori, oltre a convergere sull'unico pignoramento, si accordino sin da lì, *pro futuro*, sul riparto, ovvero sul futuro *concursum* tra di loro¹¹³. Là dove ciò accada, e non par certo vietato per quanto non istituzionalmente previsto: è di nuovo sotto gli occhi di tutti come il modulo concordato – non è allora conclusivo ricondurlo agli atti “meramente preparatori”¹¹⁴ – produca una serie di effetti, ed altri ancora potrà produrre quando recepito dal g.e., ai sensi del combinato disposto degli artt. 497 e 177 co. 3 n. 1 c.p.c.

Ad un grado propriamente dispositivo si colloca il *topos* degli accordi che solo De Stefano, a suo tempo, isolava dagli altri, comunque con distinguo rispetto a quello che riteniamo noi adesso. Sono, difatti, a nostro avviso, “dispositivi” anche ed anzitutto gli accordi ammessi sull'assegnazione c.d. soddisfattiva. De Stefano, in proposito, restava nel limbo del carattere “particolare” di questa figura, senza riuscire a provarne con convinzione il carattere solo preparatorio, ma senza nemmeno riuscire ad accostarla agli accordi sul riparto¹¹⁵. L'assegnazione soddisfattiva, si dice, attua la responsabilità patrimoniale dell'esecutato in modo non dissimile dalla vendita forzata¹¹⁶. Nel modulo di cui all'art. 505 ss. c.p.c.¹¹⁷, non distante

¹¹¹ In uno agli artt. relativi alla riunione: 524 (espropriazione mobiliare), 550 (espropriazione presso terzi), 561 (espropriazione immobiliare).

¹¹² B. CAPPONI, voce *Pignoramento*, in *Enc. Giur.*, XXIII, Roma, 1990, spec. p. 16; A. BONSIGNORI, voce *Pignoramento*, in *Noviss. Dig. It.*, XII, Torino, 1966, p. 79 ss., 80, illustrava la *ratio* della norma nella possibilità di dare al pignoramento un'estensione maggiore in vista di un integrale soddisfacimento di tutti i creditori.

¹¹³ A. CABRAL-F. DIDIER, *Procedural*, cit., p. 237, ammettono che più creditori si accordino tra loro per un ordine di preferenza nei pignoramenti nei confronti del comune debitore, per disciplinare il futuro riparto, ecc.: v. riff. in nota 67, anche alla opinione, nel diritto tedesco vigente, di W. Hau, enunciata relativamente alla § 876 ZPO.

¹¹⁴ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 120.

¹¹⁵ V. spec. G. DE STEFANO, *Studi*, cit., dopo la distinzione posta (p. 120) ove colloca gli accordi sull'assegnazione tra quelli meramente preparatori, mentre più avanti, p. 125, pare raddrizzare il tiro, assegnando un “posto particolare”, sull'accordo circa l'assegnazione. De Stefano ne aveva già trattato in precedenza: G. DE STEFANO, voce *Assegnazione (nella esecuzione forzata)*, *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, p. 271 ss. In *Studi*, cit., p. 125-126, De Stefano, ancora, osserva, per negarne una valenza in qualche modo maggiore, che nella esecuzione per espropriazione, fra l'istanza concorde dei creditori e il provvedimento di assegnazione, prende posto il concorso, che “*alla resa dei conti può atteggiare assai diversamente le situazioni dei singoli aventi diritto*”. Prosegue, p. 126, che “*alla istanza di assegnazione, concordata tra i vari creditori, non può quindi riconoscersi efficacia negoziale, ove questa non si voglia concedere ad ogni atto di impulso del processo, a cominciare dalla domanda introduttiva del giudizio*” (sul che, attestava De Stefano, la dottrina era al tempo assai divisa), in quanto: “*che poi l'effetto soddisfattivo possa, o non, avverarsi, è privo di importanza, per la definizione del fenomeno, non potendosi la natura di esso fissare in funzione di frequenze variabili caso per caso*”. De Stefano ne conclude, *op. cit.*, p. 125, che questo accordo sfugge ad una natura negoziale, pur non essendo esso semplicemente preparatorio, né però successivo all'atto espropriativo come i riparti amichevoli, costituendo un “*ponte di passaggio fra i due tipi*”.

¹¹⁶ A. BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962, sin dalle premesse e spec. p. 11; conf. V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 113.

¹¹⁷ Cfr. art. 505, comma 2, per cui “se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti”.

quello dell'art. 553 c.p.c.¹¹⁸ – non rileva qui la circostanza del loro valore solo o in parte “programmatico”¹¹⁹ –, gli effetti del trasferimento della proprietà, come pure della liberazione dei gravami, si producono direttamente¹²⁰. L'assegnazione-satisfattiva concordata è peraltro posta potenzialmente alla fine dell'*iter* procedimentale, atto conclusivo della relativa fase¹²¹ – mancando l'eventuale conguaglio degli altri creditori, là dove presente, per completare la distribuzione –, sicché il rilievo che il consenso dei vari soggetti coinvolti (assieme agli altri presupposti di legge che compete al giudice verificare: v. ad es. art. 506 c.p.c.¹²²) può produrre si mostra con chiarezza, solo a considerare che del provvedimento di assegnazione, che si dice normalmente irrevocabile e immodificabile, si ammette l'impugnazione ex art. 617 c.p.c., e talora finanche eccezionalmente la revoca dello stesso giudice, proprio per difetto di consenso¹²³.

¹¹⁸ Nella espropriazione presso terzi, v. art. 553 co. 2: “se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili”.

¹¹⁹ Così, S. SATTÀ, *Commentario*, cit., p. 201, ove mette in luce come l'assegnazione sia in realtà regolata nello specifico, per le varie forme di espropriazione, da separate disposizioni.

¹²⁰ *Ex multis*, ancora, A. BONSIGNORI, *Assegnazione*, cit., 59 ss., p. 71-72, 81, quest'ultimo elencando, oltre al trasferimento della titolarità, la contestuale purgazione di tutti i vincoli di garanzia esistenti sul bene, l'estinzione del diritto di credito dell'assegnatario nella misura del valore attribuito al bene assegnato. Come rileva V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 113-114, per la assegnazione come per la vendita, vale il principio dell'efficacia derivativa con ogni conseguente corollario, se oggetto dell'assegnazione è un immobile si applica l'art. 2927 c.c., ecc.

¹²¹ Per la impugnabilità con opposizione agli atti, cfr. peraltro già G. DE STEFANO, *Assegnazione*, cit., p. 275, ed ivi riff. conformi; in giurisprudenza, prevale senz'altro la corretta riconduzione dell'impugnazione *de quo* nell'alveo dell'art. 617 c.p.c. (es. Cass. nn. 5510/2003; 4491/2003; 6331/1999; 9577/1997; 7166/1997; 10626/1995).

¹²² V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 116.

¹²³ Per l'affermazione per cui l'assegnazione satisfattiva, in via di principio, presuppone il consenso di tutti i creditori e non solo di quelli muniti di titolo esecutivo v. ancora A. BONSIGNORI, *Assegnazione*, cit., p. 26-30, che richiede l'atto personale della parte o del mandatario speciale (il consenso potendo omettersi ove l'assegnazione sia parziale ed il resto dei beni espropriati basti a soddisfare integralmente i restanti creditori; ovvero quando l'istante vanti priorità rispetto agli altri, in deroga – ove ammesso ex art. 2741 c.c. – alla altrimenti applicabile regola della *par condicio*, che pure ispira a monte la legittimazione all'istanza: così ancora, diffusamente, A. BONSIGNORI, *loc. ult. cit.*; consenso da prestarsi specificatamente sul bene, sul valore, il conguaglio, ecc., ma ricavabile pure dal tacito assenso all'istanza di assegnazione (così anche G. DE STEFANO, *Assegnazione*, cit., p. 275). In giurisprudenza, come anticipato nel testo, si ammette la opposizione agli atti esecutivi, per difetto di consenso, dei creditori concorrenti (v. la da tutti citata Cass. 3 marzo 1971, n. 546, che esclude la legittimazione del debitore, non in assoluto, ma ritenendo non dedotto un interesse di cui egli fosse portatore in quanto soggetto passivo della esecuzione, argomentando poi, qui con rilievo in apparenza generale, che “la violazione dell'art. 505 c.p.c., il quale, dettato nell'interesse esclusivo dei creditori, prescrive che l'assegnazione dei beni pignorati ad uno o più creditori procedenti o intervenuti può esser fatta soltanto se vi sia l'accordo di tutti, non legittima all'opposizione il debitore esecutato, prevedendo la legge che egli possa perdere il proprio diritto sui beni oggetto dell'esecuzione a seguito di un provvedimento di assegnazione anche nell'ipotesi di unico creditore procedente”). Di recente, Trib. Brindisi, 10 dicembre 2023, in <https://onelegale.wolterskluwer.it/>, ha ritenuto in motivazione che “diversamente da altre opinioni espresse al riguardo, si deve ritenere che il consenso possa anche non avere un oggetto specifico e circostanziato, potendo essere espresso anche in termini di mera adesione all'attribuzione del bene allo o agli istanti. Laddove l'assegnazione sia pronunciata in mancanza di tale consenso, venendo in rilievo un vizio procedurale - peraltro, non meramente formale - l'interessato è legittimato all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c.”.

“Dispositivi” del processo sono a più forte ragione tutti gli accordi di riparto amichevole/concordato (artt. 541-542¹²⁴; 598¹²⁵): atteso che, quale che la ricostruzione teorica di essi – anche qui scontatamente riecheggia il distinguo, che non ci ha appassionato, atto complesso/congiunto, c.d. *Gesamakt*, accordo o contratto¹²⁶ –, in tutti, accomunabili entro un analogo modello¹²⁷, si ha sempre risoluzione della controversia sul c.d. *Teilungsplan*¹²⁸ e il ruolo del giudice in punto di approvazione può pure, forse, ritenersi variabile a seconda dei casi¹²⁹, ma non manca di essere di controllo – semmai volto a verificare la

¹²⁴ Dal cui combinato disposto, circa la distribuzione “amichevole”, si ricava che (secondo la prima norma), “se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, provvede in conformità” e che (art. 542 in apertura), solo se “i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il giudice dell’esecuzione non l’approva”, si procede a distribuzione giudiziale.

¹²⁵ Ove è previsto che “se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis o il giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni” e poi che “se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale provvede ai sensi dell’articolo 512”.

¹²⁶ Cfr. G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 126 e rife. alle note (sulla cui opinione si è già detto *retro*), ove riconosce maggior rilievo a questi accordi sul riparto, ma anche per essi conclude trattarsi di “mere intese”.

¹²⁷ G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 132, puntualizza che le formule degli artt. 541 e 598, sebbene non identiche nel lessico, debbano ritenersi sostanzialmente equivalenti (rife. ad opinioni di Canelutti, in nota 17).

¹²⁸ Complici senz’altro i dubbi, all’epoca irrisolti, intorno agli effetti preclusivi e alla stabilità o meno del riparto, e complice anche un certo modo di ragionare che diremmo aprioristicamente categorizzante, G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 132 ss. si dilungava a discernere l’approvazione dei piani distributivi a seconda dell’“atteggiamento” del debitore, e così affermava che il riparto potesse essere: “amichevole giudiziale”, se il debitore ha dato il proprio consenso; “non contenzioso”, se il consenso manchi ma non ci sia un esplicito dissenso; “contenzioso”, in caso di controversia in senso tecnico. Ancora, deviando rispetto a quanto in precedenza ritenuto (rife. alla nota che precede), l’a. rinveniva una differenza tra riparto nella espropriazione mobiliare e in quella immobiliare, in ciò che, nella prima l’inerzia del debitore impone al giudice di predisporre un “suo” riparto, diverso (anche se nulla impedisce che sia uguale) a quello assentito dai creditori, nella seconda l’inerzia del debitore importa approvazione del progetto predisposto dal giudice. Di seguito, dando per dibattuto all’epoca se il debitore dovesse accettare o meno il riparto concordato fra creditori, G. DE STEFANO, *op. cit.*, p. 133, ricordava doversi distinguere tra opposizione e semplice osservazione, quest’ultima tipica del processo esecutivo e che non dà luogo ad una vera e propria controversia. Proseguendo oltre, l’a. (p. 135) si domandava se la possibilità di riparto amichevole potesse darsi (consegno tacito essenzialmente, o frutto di mere osservazioni) anche per la espropriazione immobiliare, concludendo positivamente; per l’uno e per l’altro accordo “amichevole”, negava ogni assimilazione al c.d. “componimento giudiziale”; circa la approvazione del giudice, richiamata alla lettera solo per la espropriazione mobiliare dall’art. 542, l’a. (*op. cit.*, p. 136) sosteneva doversi far applicazione anche per la immobiliare: “non vi è nessuna ragione per escludere che il giudice possa e debba anche qui esercitare un controllo almeno simile a quello che si applica ai riparti in materia mobiliare”. Dalla necessità di approvazione giudiziale, De Stefano aveva poco prima desunto (*op. cit.*, p. 131) che l’accordo di riparto in nessun caso costituisce immediatamente l’atto finale, che è l’attribuzione definitiva delle quote spettanti ai creditori concorrenti sulla somma che rappresenta il ricavato, la quale attribuzione è in potere del solo giudice. Dava comunque conto l’a. (*op. cit.*, p. 131-132 e nota 16) dello stato già allora differente della dottrina tedesca, citando in punto, come rammentato di sopra, J. GOLDSCHMIDT, *Der Prozess*, cit., spec. p. 458, che aveva ritenuto l’accordo sul riparto una vera e propria convenzione (*Vereinbarung*) e non già semplice incontro di intese risultante in atto complesso, poiché risolutivo della lite in ordine al *Teilungsplan*.

¹²⁹ V. ancora G. DE STEFANO, *Studi*, cit., oltre ai rife. alle note che precedono, p. 146 ss., ove si addentra nella natura delle controversie distributive ex art. 512, di cui riconosce i caratteri di lite da decidersi a cognizione piena, idonea al giudicato, p. 150 (e definibile con componimento giudiziale che, in tale caso soltanto, acquisterebbe vocazione di definitività), che tiene

conformità/sufficienza ai fini delle spese “di procedura”, uno dei possibili fattori “terzi” rispetto all’accordo¹³⁰ – quando tutti i creditori e il debitore abbiano assentito. Se il più comprende il meno: è magari ozioso precisare che, come anche soltanto sulle rinunce viste di sopra, pure per questi accordi la migliore dottrina che se ne è occupata ha sempre predicato moduli eliminativi ove rilevanti vizi del volere – ché del resto l’efficacia finale degli uni stenta a distinguersi da quella degli altri¹³¹ –, trattandosi di casi in cui la volontà è sempre un requisito di validità¹³² e, in particolare, ancora una volta, quella degli effetti è rilevante¹³³. Questa conclusione, per gli accordi distributivi, è finanche avvalorata dalla stabilità oramai

tuttavia distinta, con richiami pure (p. 148-149) a dottrina francese sui c.d. *ordre amiable*, *ordre judiciaire* oppure *ordre à l’audience*, dal riparto “non contenzioso”, “amichevole o giudiziale che sia”, ove non vi è (sarebbe) “alcuna situazione di incertezza, tale da giustificare lo spiegamento di una attività giurisdizionale, di natura cognitiva, anche se minore, ma solo un problema pratico, non giuridicamente qualificato”.

¹³⁰ Per G. DE STEFANO, *Studi*, p. 136-137, il controllo, di “pura legittimità”, doveva riferirsi (meglio che “limitarsi”), “all’esame dei requisiti formali dell’atto, della capacità delle parti, del riguardo alle varie cause di prelazione, della compresenza di tutti gli interessati ...”. Si cfr. G. WAGNER, *Prozeßverträge*, cit., p. 755, ove prende gli accordi sul riparto come emblematici del ruolo che l’autonomia privata gioca nel processo esecutivo, utili a confutare la posizione storicamente espressa in un arresto giurisprudenziale ostile alla autonomia dei privati nell’esecuzione, dello *Reichtsggericht* (riff. in nota 230), là dove aveva dato per assunto “daß die Zwangsvollstreckung, wie sie in der Zivilprozeßordnung geregelt ist, Staatstätigkeit ist, und deshalb in allen ihren Teilen ausschließlich dem öffentlichen Recht angehört” gefolgert hat: „Durch Parteivereinbarung in diese Regelung einzugreifen, ist unstatthaft; denn die Voraussetzungen und die Grenzen der Zwangsvollstreckung sind begrifflich den Abmachungen der Parteien entzogen” (in nostra informale traduzione: “l’esecuzione forzata, così come è disciplinata nel c.p.c., è un’attività statale e appartiene in tutte le sue parti esclusivamente al diritto pubblico”, sicché: “intervenire in tale disciplina mediante accordo tra le parti non è lecito; infatti, le condizioni e i limiti dell’esecuzione forzata sono, per loro stessa natura, sottratti alle intese tra le parti”).

¹³¹ Osserva giustamente G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 273, che i provvedimenti che omologano i riparti hanno la stessa efficacia sia se basati sull’accordo, sia se il progetto l’abbia definito il giudice (o suo delegato).

¹³² Così sostanzialmente opinava anche G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 156-157, quando ammetteva il ritiro delle “dichiarazioni” prima della emissione del provvedimento ma soprattutto quando affermava, per un verso, che “il problema della loro impugnabilità si trasferisce sul provvedimento di cui esse rappresentano il presupposto” e, per altro verso, che l’approvazione del giudice, p. 157, per quanto “ristretta alla mera legittimità dell’atto, resta pur sempre condizionata a un valido consenso”, valorizzando a tale ultimo proposito il caso che vi fossero errore o addirittura dolo, mentre dichiarava “improbabile” che l’accordo fosse viziato da violenza (“e comunque il trattamento di questo caso non dovrebbe essere diverso”).

¹³³ In tempi “moderni”, sono tradizionali i riferimenti alle autorevoli voci, *inter alia*, di R. ORIANI, voce *Nullità degli atti processuali*, in *Enc. giur.*, XXI, 1990, spec. 6, ove l’enfasi posta sul modulo eliminativo degli effetti dell’atto nella serie procedimentale, riproponibile “ogniquale volta la volontà degli effetti sia rilevante, sia nel processo di cognizione che nel processo di esecuzione, dove anzi il rimedio è costituito dall’opposizione agli atti esecutivi”, facendo l’esempio della opposizione proposta avverso la offerta di acquisto di un quadro, non trattandosi di un’opere del Raffaello come creduto e come derivante dalla perizia (l’es. di Oriani trae da Cass. 19 gennaio 1965, n. 102, in *Foro It.*, 1965, c. 810); nonché in passato, esattamente nell’ambito che a noi interessa, A. BONSIGNORI, *Assegnazione*, cit., p. 55 in generale e 310 nello specifico, ove rammenta come il rilievo in casi dati di vizi del consenso è conforme alla generale impugnativa riconoscibile ogni qualvolta manchi la volontarietà, per poi esaminare il caso di vizio della volontà nell’accordo di riparto, ammettendone in via derogativa – ancorché atto processuale e perciò in linea di massima sottratto ad una simile indagine – la impugnabilità tramite opposizione agli atti. In senso generale, poi, si richiama per l’ennesima volta quanto riportato da G. Bongiorno, voce *Accordo*, spec. 3, ove alla lettera, tolti i riferimenti alle specifiche pronunce, l’avvertimento che l’accordo, “perché possa spiegare gli effetti voluti dalle parti, deve risultare in maniera chiara ed esplicita, in modo che il giudice possa prendere atto che su quel determinato aspetto processuale della lite le parti hanno raggiunto un’intesa ...”.

prevalentemente attribuita alla fase di distribuzione del ricavato¹³⁴ e ciò anche, avvalendosi dei risultati della migliore speculazione teorica, per il debitore, *pars* peculiare e mutevole, tirando le fila di quanto si è visto, di questi nostri accordi esecutivi¹³⁵. L'elemento, come si sa, è stato negli anni non indiscusso. De Stefano¹³⁶ ne scriveva in un tempo in cui, tolto il destro offerto da Redenti, Cernelutti e pochi altri che erano (ma non del tutto) per la negativa di azioni di ripetizione dopo il riparto, essenzialmente per il concetto di preclusione *pro iudicato*¹³⁷, correvano più dubbi che certezze e queste, in un modo o nell'altro, rimpallando sugli eccessi qualificatori del tempo – con le dovute eccezioni da tenere presenti ancora oggi¹³⁸ – si risolsero

¹³⁴ In dottrina, v. per un attento riepilogo e la spiegazione della tesi oggi prevalente, M. P. FUJANO, *La stabilità del riparto esecutivo. Contributo allo studio della distribuzione del ricavato nella espropriazione singolare e concorsuale*, Bari, 2020, *passim* e spec. – dopo il riepilogo in chiave storica – p. 329 ss.; incline alla “stabilità”, anche E. MERLIN, *Le controversie distributive*, in Aa.Vv., in *Il processo civile di riforma in riforma*, Milano, 2006, II, p. 149; cfr. poi pure S. VINCRE, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, Padova, 2010, p. 224 ss. e, nella manualistica, v. B. CAPPONI, *Diritto*, cit., p. 325 ss. In giurisprudenza, v. ad es., tra le tante, in punto di intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, Cass. 8 giugno 2021, n. 15963; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927; Cass. 31 ottobre 2014, n. 23182; Cass. 30 novembre 2005, n. 26078; Cass. 8 maggio 2003, n. 7036, ecc.

¹³⁵ Cfr. per tutti B. CAPPONI, *Diritto*, cit., p. 305, là dove, circa la distribuzione concordata, rileva la potenziale presenza di un residuo, il che denota l'interesse del debitore all'accordo; dello stesso a. v. prima B. CAPPONI, *La verifica dei crediti nell'espropriazione forzata*, Napoli, 1990, spec. p. 195 ss. Diversamente, per G. FANELLI, *Accordi*, cit., p. 275, il debitore non è parte dell'accordo sulla distribuzione amichevole, ma – dovendo essere sentito – ha diritto di esprimere le proprie considerazioni.

¹³⁶ Cfr. G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 141 ss. (“*gli effetti processuali degli accordi di ripartizione amichevole si risolvono, assai semplicemente, per il tramite del provvedimento che li approva, nella preclusione di ulteriori intese e nel conferimento della stabilità alla conseguita attribuzione delle rispettive quote-parti*”), interrogandosi poi circa il vincolo in altri processi e citando al riguardo, p. 142, l'insegnamento di Redenti (cui De Stefano infine aderisce: v. *op. cit.*, p. 156) per cui il riparto è assistito da una preclusione *pro iudicato*, “*per la stabilità degli effetti della esecuzione*”, pur non estendendo la sua efficacia fuori dall'ambito del procedimento in corso, “*salvo a far sorgere de facto contro il debitore una semplice presunzione hominis*”. L'a. analizza sul punto le opinioni dell'Andrioli e del Garbagnati, si domanda se l'accordo amichevole non possa comunque costituire un accertamento negoziale come aveva suggerito il primo, negandolo per la non necessità, se non altro non sempre, dell'assenso del debitore. De Stefano concludeva allora ribadendo, *op. cit.*, p. 154, che “*la funzione dell'accordo genuino di ripartizione consiste nella soluzione d'un mero problema pratico e di calcolo*”.

¹³⁷ Tra le decisioni riportate alla precedente nota 134, impiega ad es. il concetto di preclusione *pro iudicato* Cass. 24 ottobre 2018, n. 26927. In seguito, v. anche Cass. 13 febbraio 2019, n. 4263: “*deve ritenersi che anche dopo la riforma del 2009 (in conseguenza della quale le controversie distributive, ex art. 512 c.p.c., anche quando assunte con sentenza ai sensi dell'art. 618 c.p.c., hanno valenza endoprocedimentale), possa riconoscersi al progetto di distribuzione una stabilità rispetto ai soggetti che hanno preso parte alla procedura esecutiva per cui è precluso loro agire in giudizio, al di fuori dell'opposizione distributiva, per ottenere una pronuncia che faccia venir meno la validità, o l'efficacia, del progetto stesso. Ciò non perché la stabilità del progetto esecutivo e del provvedimento definitivo di distribuzione del ricavato siano da assimilare ad un accertamento definitivo, quanto piuttosto perché essi scaturiscono dal concetto di preclusione, più ampio di quello del giudicato, ovvero dal non essersi attivato il debitore (e neppure il creditore, e lo stesso aggiudicatario) durante l'esecuzione e con gli strumenti consentiti dalla procedura per arrivare ad una diversa definizione del suo debito, ovvero con le opposizioni esecutive o con la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.*”.

¹³⁸ Per la limitazione ai soli casi di esecuzioni fondate su titoli giudiziali definitivi, con distinguo per quelli stragiudiziali, Cass. 18 agosto 2011, n. 17371; per altre differenze in ordine alla interrelazione con le opposizioni, sospesa o meno l'esecuzione e quindi il riparto, la stessa già citata Cass. 26927/2018.

in irrimediabili qualificazioni scontistiche “al ribasso” anche, per quanto ci serve, della valenza dei nostri accordi.

Proseguendo nella rassegna, per avviarla alla fine: anche nella sede esecutiva accade che accordi in tutto e per tutto sostanziali prendano rilievo, dovendo però incastonarsi nell’*iter* e nelle esigenze che lo stesso mette in gioco (altrimenti detto, il processo finisce per “contaminarli”): è il caso dell’accollo del debito da parte dell’aggiudicatario-assegnatario, in virtù di accordo col creditore assistito da causa legittima di prelazione, pegno od ipoteca, regolato dall’art. 508 c.p.c.¹³⁹ e, per la sede in cui si versa, e gli effetti processuali che ne discendono¹⁴⁰, da autorizzare e ove del caso parzialmente eseguire ad iniziativa del giudice. Analogamente, come in ogni altro giudizio intorno al bene comune, è a dirsi per l’accordo di divisione c.d. endo-esecutiva che può aver luogo nel contesto della espropriazione di beni indivisi (art. 601 c.p.c.).

In ultimo (*but not least*: anzi, di altissima efficacia proprio con riguardo all’istituto della vendita diretta su cui torneremo poco dopo): risponde ad esigenze e logiche di diritto sostanziale la previsione di “contemperamento” dell’art. 2741 c.c.¹⁴¹, che al comma 3 si riferisce al caso della “partecipazione non trasferibile”, per il quale “compulsa” l’accordo trilatero (o almeno il tentativo di) tra società, debitore e creditore in ordine alla vendita della quota di s.r.l. pignorata (che altrimenti andrà all’incanto); finanche aggiungendo che, tuttavia, la vendita resterà priva di effetto “se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo”. È quest’ultimo un istituto, antecedente pur settoriale di vendita diretta, che l’autorevole penna del Bonsignori, a dispetto delle ragioni che lo ispirano, tutte come detto ricavabili dal diritto delle società (non sempre ma neppure di rado *l’intuitus personae* che la limitazione alla trasferibilità ispira), motivatamente e convincentemente

¹³⁹ In coordinamento con l’art. 585 c.p.c.; conf. nell’escludere dal novero degli accordi nell’esecuzione quello, sostanziale, dell’art. 508, G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 121, che lo definisce come una convenzione tipicamente privatistica, un accollo *ex art.* 1273 c.c., come rilevato già da S. SATTA, *L’esecuzione forzata*, Torino, 1951, p. 131 e dopo *Id.*, in *Commentario*, cit., 205. Di tale accordo, non si considera parte il debitore, atteso che la sua liberazione consegue sempre e necessariamente dallo stesso (così anche, da ultimo, Cass. n. 24885/2023, che vi affianca il corrispondente effetto di soddisfazione del creditore garantito), trattandosi dunque di rinuncia unilaterale in suo favore: V. ANDRIOLI, *Commento*, cit., p. 118 e, negandosi la derogabilità di tale effetto, ossia la facoltà di stipulare un accordo che sia non liberatorio del debitore, per A. BONSIGNORI, *Assegnazione*, cit., p. 66.

¹⁴⁰ L’accordo costituisce un limite al potere-dovere del giudice di ordinare, come dispone l’art. 586, la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie (G. DE STEFANO, *Studi*, cit., p. 121); inoltre, da esso discende, oltre alla già citata liberazione del debitore esecutato, la conseguenza che l’aggiudicatario-assegnatario non pagherà in tutto od in parte il prezzo offerto, ma lo farà in sede privata secondo gli accordi presi con il creditore garantito.

¹⁴¹ Sull’istituto, senza pretese di completezza, A. BONSIGNORI, *Espropriazione della quota della società a responsabilità limitata*, Milano, 1961, spec. p. 134 ss. nonché E. GRASSO, *L’espropriazione della quota*, Milano, 1957, p. 165 ss., spec. 254 ss.; entrambi gli studi relativi al testo dell’art. 2480 c.c. previgente, immutata peraltro la formulazione rispetto all’attuale art. 2471 co. 3 c.c.

riconduceva entro l'alveo della vendita forzata, del trasferimento coattivo¹⁴². Bonsignori, poi, metteva in luce come: *in primis*, dell'accordo è parte anche il debitore, interessato difatti in quel caso alla determinazione del prezzo "per la precisazione del quale ammontare egli nutre rilevanti interessi"¹⁴³; *in secundis*, che la volontà espressa dai vari soggetti che ne sono parti deve rilevare, volta integrata nell'accordo, assoggettandolo a controllo per eventuali vizi del c.d. "in idem placitum consensus" tramite opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., ma questo pur sempre prima che fosse (sia) fatta la vendita¹⁴⁴.

3. Breviter sulla collocazione della vendita diretta concordata nel quadro sopra delineato, e sui successivi snodi procedurali, in presenza od in mancanza di assenso.

Tutto quanto sopra precisato, occorre ora chiedersi, tornando alla vendita diretta concordata, dove si collochi l'accordo che si forma per il perfezionarsi della successione di atti i) offerta del terzo ammissibile-ii) istanza del debitore che la contiene-iii) assenso tacito od espresso dei creditori interessati (comunque documentato e verificato, come normalmente accade, dinanzi all'ufficio del g.e.¹⁴⁵): difatti, stando alle due norme regolatrici della vendita diretta, si è già anticipato che, se i creditori omettono di opporsi entro l'udienza ex art. 569, danno luogo alla formazione di un accordo, di cui il giudice prende atto, talché "aggiudica l'immobile all'offerente" (comma 4; e di qui "si applicano il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma", su cui *amplius* anche *infra*, tra i quali il n. 8, in caso di tempestivo deposito del prezzo, domanda al giudice di disporre la vendita con decreto, ex art. 569 co. 3, di "trasferimento").

Richiedendosi il consenso unanime dei soggetti interessati, al singolo creditore titolato od intervenuto¹⁴⁶, come nella logica generale dell'accordo e nello schema difatti ricorrente nel p.e. ora in illustrazione¹⁴⁷, è attribuito un vero e proprio diritto di veto alla aggiudicazione

¹⁴² A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., p. 138 ss. e ancora spec. p. 142-146 dove confuta(va) con efficacia l'idea, avanzata, che la vendita di che trattasi potesse(possa) ritenersi privatistica.

¹⁴³ *Recte*, del secondo negozio costituente l'accordo: atteso che A. Bonsignori, *Espropriazione*, cit., p. 148, aderì alla tesi del Bigiavi, per cui al primo accordo, riguardante la scelta del soggetto a favore del quale dovrà operarsi il trasferimento, non partecipa il debitore, non avendo "interesse alcuno a che la sua quota sia venduta a Tizio piuttosto che a Caio".

¹⁴⁴ A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., spec. p. 156 per la conclusione di cui al testo: "non mi pare azzardato concludere che l'accordo sulla vendita amichevole può essere sottoposto ad impugnazione per eventuali vizi del in idem placitum consensus manifestato dalle parti quando addivennero ad esso", soffermandosi poi sul limite dell'art. 2929 c.c.: "se l'accordo ex art. 2480 c.c. è affetto da vizi del consenso, qualsiasi parte del processo, purché, ben s'intende, non vi abbia dato causa, potrà agire con l'opposizione agli atti esecutivi nei cinque giorni di cui all'art. 617 c.p.c.", ma "una volta sopravvenuta la vendita o l'assegnazione, opererà la preclusione dell'art. 2929 c.c. ... e si potrà soltanto agire o nelle ipotesi di inesistenza del negozio oppure nel caso di collusione dell'aggiudicatario con il creditore procedente".

¹⁴⁵ V. anche A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., p. 152, per l'affermazione per cui l'accordo "deve avvenire davanti all'ufficio esecutivo".

¹⁴⁶ Così pure A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.2.

¹⁴⁷ Nell'ambito da lui indagato, A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., p. 151, nel silenzio della legge riteneva parti dell'accordo i creditori, precedente ed intervenuti purché muniti di titolo (avendo il creditore sprovvisto soltanto diritto di concorrere alla

all'offerente¹⁴⁸. L'opposizione di uno solo (quinto comma: anche come ovvio non motivata trattandosi di assenso, e da proporsi senza formalità, anche oralmente all'udienza, purché sia esplicita¹⁴⁹, e, (discutibilmente) si direbbe, senza che serva atto personale del creditore bastando la procura al difensore¹⁵⁰) fa sì che il giudice debba attivare la vendita competitiva disciplinata dal medesimo quarto comma, e dai successivi¹⁵¹, che fa luogo di quella ordinaria¹⁵²: disponendo pubblicità dell'offerta, termine per le altre offerte, udienza per la deliberazione, il tutto con eventuali modalità, di preferenza e rimesse al giudice nella determinazione, telematiche (comma 5 nn. 1-4; con riferimento a queste tecniche, da scegliersi quale regola, "salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura").

Ora, svolgendo l'obiettivo: si è osservato genericamente che all'assenso farebbe seguito l'applicazione di una modalità procedimentale "semplificata"¹⁵³. Non è revocabile in dubbio, ad una osservazione tuttora superficiale, l'effetto semplificatorio e al contempo acceleratorio dello strumento: l'accordo sulla vendita elimina la fase della vendita competitiva ed ovviamente preclude (come lo avrebbe fatto però la partecipazione silente all'udienza di vendita ex art. 569 c.p.c.) opposizioni concernenti la fase precedente.

Procedendo oltre, con qualche tecnicismo in più: l'accordo di che trattasi nella disciplina data è atto processuale, o se si vuole accordo processuale che vive nel regime e nel mondo del processo¹⁵⁴ – quantunque costituisca il presupposto per la successiva vendita, di lì a poco, e

distribuzione del ricavato), corroborando la necessità di consenso unanime dei titolari con richiamo delle fattispecie espresse di cui agli artt. 505, 541 e 598.

¹⁴⁸ E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., p. 2, dove ricorda che, se i creditori sono in numero maggiore di uno, l'opposizione di uno di loro sarà sufficiente ad impedire la vendita diretta. Di potere di veto discorre A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.2.

¹⁴⁹ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.2, che rinforza l'idea che il silenzio non ha valenza di rifiuto.

¹⁵⁰ Conf. E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., p. 2, dove definisce l'opposizione un atto di manifestazione di volontà facoltativo e potestativo dei creditori.

¹⁵¹ Modalità procedimentale "articolata", in contrapposizione a quella "semplificata" discendente dal contegno assentivo, per A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.2.

¹⁵² Ricorda A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 5.2, che il provvedimento così emesso dal giudice "apre la fase di liquidazione giudiziale" sostituendo "a tutti gli effetti la comune ordinanza di vendita o di delega al professionista".

¹⁵³ A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 4.2.

¹⁵⁴ Cfr. ancora A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., p. 153, ove l'a. richiamava le diverse nozioni di atto processuale, tra cui quella, che si doveva a Carnelutti – di cui B. cita tanto le Lezioni tanto il Sistema tanto le Istituzioni (riff. in nota 294) di atto che ha per "effetto il mutamento di una situazione processuale", che aveva il pregio per B. "di non essere legata al concetto di rapporto processuale, già criticato a sufficienza di per sé". Aderisce poi alla visione che qualifica atto processuale quella, riferita in quella sede a Satta, di atto regolato da una norma processuale, perciò a prescindere dalla sede di compimento. Prosegue A. BONSIGNORI, *op. cit.*, p. 154-155, osservando l'esattezza della opinione che l'accordo sulla vendita forzata sia un atto processuale, non un negozio (richiami a conferma, tra gli altri, in nota 298, a V. DENTI, *Note sui vizi della volontà*, Pavia, 1959, p. 78-83), poiché idoneo a produrre il successivo trasferimento coattivo, senza necessità di combinarsi con altri fatti nella fattispecie alla cui perfezione consegue il verificarsi dell'effetto processuale, come, invece, dovrebbe accadere "se si trattasse di negozio sostanziale con mera rilevanza processuale, come il compromesso o l'acquiescenza".

quindi preluda alla fattispecie complessa, o come preferiamo dire di natura “doppia”¹⁵⁵, della vendita forzata –; dimensioni intersecantesi l’una con l’altra avrebbe detto Cerino Canova¹⁵⁶. Costituendo una circostanza impeditiva dell’incanto forzato, l’accordo imprime *ex lege*, se al ricorrere delle condizioni di ammissibilità, “normativamente” con Allorio, un corso speciale al processo di espropriazione, che si impone al giudice¹⁵⁷, stabilendo una vendita diretta diversa da quella all’incanto, tuttavia integrante, come la seconda, comunque un trasferimento coattivo. A fronte di esso, non vi è spazio valutativo per il giudice (che deve solo presiedere alla verifica delle condizioni di ammissibilità in tal modo esauendo il rispettivo dovere di verifica officiosa), per negare altrimenti le conseguenze (“dispone l’aggiudicazione ...”) così ricollegate all’incontro dei consensi, che pure però andranno verificati. Codesto atto/accordo, però, diretto e normativo, non già mera tecnica incidente su una “misura di amministrazione giudiziaria”, è posto alla fine della fase o serie di rilievo: talché, essenzialmente per questo, e solo in parte concordando nelle ragioni con la migliore dottrina che se ne è occupata¹⁵⁸, l’eventuale vizio del consenso dell’aderente – come è più evidente in caso di sua mancanza – dovrebbe poter essere fatto valere mediante opposizione. Non manca, come abbondantemente visto finora, l’avallo pratico, anche se non sempre contraddistinto da piena *awareness*, della giurisprudenza applicata per, ad es., gli accordi di assegnazione o sui riparti. Il mezzo non potrà che essere, lì come qui, quello ammesso nella serie procedimentale in cui si versa: *id est*, l’ordinanza di aggiudicazione basata sull’accordo sarà impugnabile *ex art.*

¹⁵⁵ Per l’espressione, v. F. MAZZARELLA, *Vendita*, cit., p. 552 ss., anche per richiami alle tesi privatistica e pubblicistica, ed alla storia della loro evoluzione (per l’esito che “alla vendita forzata si applica, a volte, la disciplina della vendita, a volte, quella del processo ... L’elettismo, o, se si vuole, la doppia natura, è quindi la connotazione più appariscente di un istituto che, se si richiama alla vendita, per quanto concerne gli effetti (scambio di una cosa contro prezzo), si realizza, tuttavia, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, dal quale ne è segnato, non meno di quanto contribuisce a conformare”).

¹⁵⁶ A. CERINO CANOVA, *Offerte dopo l’incanto*, Padova, 1975, p. 105 ss.

¹⁵⁷ Così anche A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., p. 141 per la vendita diretta ed assentita della quota pignorata di s.r.l.

¹⁵⁸ Per A. BONSIGNORI, *Espropriazione*, cit., p. 155, del pari doveva ritenersi assoggettabile l’accordo “ad un’indagine sui vizi della volontà, nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi”, dichiaratamente discostandosi dalla “dottrina che accomuna atti del processo esecutivo e atti del giudizio di cognizione nella valutazione della nullità come potere di eccepire la nullità medesima, affinché si faccia luogo alla absolutio ab instantia”, con principale richiamo agli studi di Denti, cui Bonsignori ascrive il rilievo della generale irrilevanza della volontarietà negli atti processuali di parte perché l’atto a cui mancasse non cesserebbe di produrre l’effetto che gli è proprio nella serie, ossia la costituzione del “dovere dell’organo giurisdizionale di decidere la controversia” (così aveva opinato V. DENTI, in *Note*, cit., 65 ss. e spec. 72, salvo comunque ammettere l’eccezione della parte interessata e salvo completare la sua visione, tutt’altro che restia ad ammettere il controllo dei vizi del consenso, ammesso seppur meditatamente marginalizzato per cui v. pure V. DENTI, *Volontarietà e volontà nel trattamento degli atti processuali*, in *Id.*, *Dall’azione al giudicato*, Padova 1983, p. 181 ss., non ignota la nota teorica goldschmidtiana come si sa ben presente all’illustre processualista, sebbene da questo sviluppata ulteriormente, degli atti c.d. “causativi” o, che dir si voglia con lo stesso Denti, “propulsivi”). Da par suo, BONSIGNORI (*op. cit.*, p. 155-156) completava l’argomentazione elaborata ritenendo che essa dovesse valere a maggior ragione nel processo esecutivo, esistendo qui “potere di impugnativa del singolo atto viziato, già nel corso del procedimento”, ossia la opposizione agli atti. Denti, a tal proposito, distingueva peraltro il caso in cui vi fosse o non vi fosse il dovere decisorio del giudice, isolando, in *Volontarietà*, cit., p. 204 e nota 80, le rinunce, ove codesto dovere verrebbe meno, dovendosi con ciò ammettere il controllo di cui stiamo discutendo.

617¹⁵⁹, come pure gli atti successivi cui tale vizio si sia propagato, se la opposizione fosse stata oggettivamente/incolpevolmente impossibile prima¹⁶⁰, ma il tutto purché non oltre la vendita forzata, che scaturisce – salva l’ulteriore stabilizzazione possibile *ex post* ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. – dal decreto di trasferimento, al quale fa capo il regime dell’art. 2929 c.c. (che non esclude la nullità che concerne direttamente la vendita e, per il resto), che solo fa salva la collusione che trova applicazione per le “nullità degli atti concernenti il segmento procedurale che va dall’udienza di autorizzazione a vendere al momento che la norma stessa indica come “vendita”¹⁶¹.

Tornando al procedimento: disposta l’aggiudicazione, in prima approssimazione possiamo dire che sui modi di farvi seguito il giudice “torna” titolare del dovere di farli rispettare, in punto di tempi e quant’altro, allo stesso modo in cui accade nel modello ordinario. Così, è il giudice a verificare il rispetto di tempi e modi fissati nei commi dal sesto al nono. A seguito dell’accordo e dunque dell’aggiudicazione al primo ed unico offerente “diretto”, vanno stabilite le modalità di versamento del prezzo, il termine che il comma quinto (richiamato per ambedue i casi sopra previsti), nonostante il riferimento all’art. 585 (e così all’art. 576), indica in novanta giorni dalla aggiudicazione¹⁶², al cui spirare – se non versato il prezzo – si dispone la vendita nei modi ordinari.

Sempre circa il termine: occorre ricordare che, per comune opinione, la stragrande maggioranza, pur se non tutti, dei termini risultanti dall’art. 576 sono considerati perentori;

¹⁵⁹ F. MAZZARELLA, *Vendita*, cit., p. 583 e ancora 584 per il rilievo che “Le nullità non impediscono dall’art. 2929 possono e devono essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi; che è rimedio esperibile anche da parte dei terzi offerenti, a riprova della loro sostanziale partecipazione al procedimento”.

¹⁶⁰ Per un riepilogo di tali regole di massima, v. ad es. Cass., 10 dicembre 2019, n. 32136: “dato un atto esecutivo nullo, chi intenda dolersene ha da impugnarlo a pena di decadenza nel termine previsto dall’art. 617 c.p.c., ed ove ciò non faccia, sarà vana l’impugnazione di eventuali atti susseguenti, che dal primo abbiano mutuato la nullità”; fa eccezione la “ignoranza incolpevole da parte dell’istante dell’esistenza dell’atto presupposto nullo”, e in tale unica ipotesi gli sarà consentito impugnare “beninteso tempestivamente” il primo atto susseguente del quale abbia avuto notizia. In altri termini, come già in Cass. n. 1141/1975, la nullità riflessa di qualsiasi atto dell’esecuzione forzata “non può essere fatta valere se non in sede di opposizione all’atto che ne è inficiato, ovvero, nel caso che tanto sia stato impossibile, in sede di opposizione all’atto immediatamente successivo”.

¹⁶¹ Per la comune opinione per cui, se l’aggiudicatario partecipa alla collusione, non può più essere considerato estraneo al procedimento, cfr. A. BARLETTA, *La stabilità della vendita forzata*, Napoli, 2002, p. 106; tra le decisioni, v. Cass., 10 febbraio 2015, n. 2472; Cass., 27 agosto 2014, n. 18312; nonché Cass. Sez. Un., n. 21110/2012). Si aggiunga che è frequente in giurisprudenza l’affermazione che l’art. 2929 presuppone che la vendita o l’assegnazione siano valide e non è quindi applicabile quando la nullità riguardi proprio la vendita stessa (v. ad es. Cass. nn. 3970/2004; 193/2003), sicché, in caso di accoglimento dell’opposizione, la revoca del decreto di trasferimento produce la retrocessione del bene e la restituzione del prezzo versato all’acquirente, perché l’art. 2929 c.c. non opera (*ex multis*, Cass., 21 ottobre 2022, n. 31255). Per un richiamo delle varie opinioni circa l’esatto momento di perfezionamento della vendita forzata, dando egli stesso enfasi – di là della sola aggiudicazione – all’attimo del pagamento del saldo prezzo che vi faccia seguito, v. ancora F. MAZZARELLA, *Vendita*, cit., p. 579 ed ivi rife. alla nota 139, circa la rilevanza del saldo, tra l’altro al Micheli e all’Allorio, quest’ultimo in *Questioni in tema di decreto di trasferimento nell’esecuzione forzata immobiliare*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, p. 182.

¹⁶² M. PILLONI, *Focus*, cit., § 4 e nota 48, fa salvo il minor termine eventualmente indicato nella offerta del terzo.

così opina la giurisprudenza¹⁶³. L'ipotesi in cui, dunque, l'aggiudicatario ometta di versare il prezzo nel termine fissato dal giudice ridonda, qui peraltro per la espressa previsione di cui all'art. 587 c.p.c., nella "inadempienza dell'aggiudicatario", e ciò non lascerebbe adito a dubbi intorno alla decadenza che deriva dal mancato versamento.

In thesi, neppure l'accordo delle parti (debitore e creditori) potrebbe sanare l'inadempienza dell'aggiudicatario (arg., tra le altre cose, ex art. 153 comma 1 c.p.c.), sebbene – per ragionevolezza, si desume, e senza motivare – qualificata dottrina abbia da sempre ritenuto il contrario¹⁶⁴: ossia che, se in presenza di accordo, lo spirare del termine debba ritenersi superabile. Osterebbe all'accordo anche la scelta di intendere quanto versato trattenuto a titolo di "multa": non è questa l'unica soluzione possibile, ma se fosse quella corretta esprimerebbe un iperpubblicismo giustificabile sol perché il sistema, in questa fase, ammette di assistere i privati col contagocce –, allora, anche per questo, la comune volontà delle parti non vi potrebbe ovviare¹⁶⁵.

Nel nostro particolare ambito della vendita concordata, vi è tuttavia un argomento ipoteticamente da spendere, forzando il processo, una volta tanto, ad attendere un tempo in più per gli utenti (ben consci che sia incrinato dalla perentoria dizione "dispone la vendita nei modi ordinari", che le norme in commento accolgono e consci che esso implichi il necessario superamento, sul punto, dell'idea che la cauzione venga altrimenti incamerata a titolo di "multa") e, questo, a favore della soluzione che valorizza l'accordo. Infatti, il giudice ha disposto l'aggiudicazione come doverosa conseguenza della non opposizione, ossia dell'accordo, tra le parti legittimate (debitore e creditori, titolati e intervenuti). Ne consegue che – omettendo qui conferme e spiegazioni *ad abundantiam* – per generale principio ricavabile dall'art. 177 co. 3 n. 1 c.p.c., che si è visto applicabile (purché l'ordinanza non abbia avuto esecuzione) anche nel p.e. – il provvedimento di aggiudicazione ha consistenza concordata e, quindi, potrebbe non bastare a travolgerlo che il giudice, preso atto dell'evento susseguente (mancato versamento del prezzo) finisca per porlo nel nulla, il *contrarius actus* dell'accordo essendo integrato soltanto dall'assenso di coloro i quali lo avevano prestato all'origine. Più pianamente, esemplificando il caso del versamento tardivo, potrebbe rimettersi

¹⁶³ V. ad es., circa il termine per il versamento della cauzione: "Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, il termine che il giudice dell'esecuzione fissa nell'ordinanza di vendita con incanto, ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5 c.p.c. (nel testo "ratione temporis" vigente, anteriore alle modifiche introdotte dalle leggi n. n. 80 e 263 del 2005), per il deposito della cauzione da parte degli offerenti è perentorio e, pertanto, non può essere prorogato; il deposito della cauzione rappresenta infatti la modalità attraverso la quale la parte che lo esegue manifesta la volontà di essere ammessa a partecipare al procedimento di vendita, il quale, essendo informato al canone base della parità tra quanti vengono sollecitati ad offrire, postula che le condizioni fissate dal giudice nell'avviso di vendita restino inalterate". (Cass. Sez. Un., 12 gennaio 2010, n. 262).

¹⁶⁴ S. SATTÀ, *Commentario*, cit., p. 401: "la decadenza si produce ipso iure, con la conseguenza che il compratore non può pretendere di versare il prezzo tardivamente, se il decreto non fosse ancora emanato, salvo l'accordo dei creditori"; ripreso da G. BONGIORNO, voce *Espropriazione immobiliare*, *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, spec. § 13.

¹⁶⁵ Per l'incameramento della cauzione come "multa", v. F. MAZZARELLA, *Vendita*, cit., p. 573.

all'eccezione del creditore di far valere questa tardività, e non invece al controllo officioso del giudice; od ancora, il consenso di tutti rileverebbe ad atto di revoca e superamento della preclusione prima ancora che il giudice si sia pronunciato. Così opinando l'ordinamento ammetterebbe una certa dose di controllo dell'*iter* e specialmente dei tempi del processo in capo alle parti private, ma abbiamo già visto come l'impianto del c.p.c. italiano in vari casi invii marcate onde radio negative in questo senso. Se si vuole mantenere rigore nella identificazione di un "più che giusto" spazio per l'accordo, serve senza dubbio aderenza al dettato normativo, onde non incappare in ricostruzioni puramente ideologiche. Nondimeno, se si ragiona in termini di esternalità negative, rimane incomprensibile la perdita della *chance* di vendita diretta, a beneficio del riavvio del procedimento in via ordinaria, contro la volontà di tutti gli interessati. Ad ulteriore conforto in punto di interpretazione evolutiva, che valorizzi il ruolo dell'accordo tollerante la decadenza: manca qui, come è reso lampante in una vendita diretta ad unico e ben identificato offerente, la altrimenti comune finalità che le condizioni di vendita fissate dal g.e. (incluso il termine per il saldo prezzo) vengano imperativamente rispettate *"a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara (qui semplicemente mancanti), nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura"*, il tutto a pena di illegittimità dell'aggiudicazione¹⁶⁶. Con il sommosso contributo che precede, lasciamo all'applicazione concreta la soluzione del non secondario quesito che ci siamo posti.

Riprendendo l'esame esegetico: volta versato il prezzo il giudice emette, ai sensi del comma 9 dell'art. 569-bis, il decreto di trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma è possibile che questo – per il successivo ed ultimo comma – faccia istanza di autorizzazione al perfezionamento di un atto in sede privata, con contestuale ordine di cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.). La disposizione, da spiegare con scopi puramente acceleratori¹⁶⁷, non è nemmeno essa, anche per noi, destinata ad intaccare la riconduzione entro l'alveo giuspubblicistico della vendita in discorso¹⁶⁸: che resta dunque pur sempre forzata, esecutiva, con applicazione, in quanto di rilievo, degli artt. 2919-2929 c.c.¹⁶⁹. Riprendendo tuttavia un aspetto sfiorato nelle premesse: se si è correttamente rilevato come l'istituto della vendita diretta non preveda, al confronto con l'accordo transattivo raggiunto in

¹⁶⁶ In termini, ad es., Cass. n. 9255/2015.

¹⁶⁷ Così depone la Rel. Illustrativa, richiamata in arg. anche E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., § 2.

¹⁶⁸ Anche L. DE PROPRIIS, sub *artt. 568-bis*, cit., p. 717, cita a conforto la Rel. Illustrativa al d.lgs. n. 149; richiama l'analogo esempio delle vendite in sede fallimentare, oggi ex art. 213 comma 7 CCCl, di cui si è confermata nella giurisprudenza di legittimità, sebbene il fondamento privato, la natura giudiziale esecutiva. Conf. E. SARESINI, *Una delle novità*, cit., § 2, che a conferma richiama l'ordine di purgazione, comunque necessario (co. 10); A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 2, rammenta come sia ormai prevalente sia in dottrina sia in giurisprudenza la tesi che assimila anche la vendita competitiva alle vendite coattive.

¹⁶⁹ Ancora A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 2, in fondo, che ritiene incompatibile con la vendita diretta l'art. 19 d.l. n. 78/2010.

parallelo a ma al di fuori del processo, effetto esdebitatorio per il debitore, va ora precisato che essa neppure lo vieta. Se si riprende il necessario ruolo di un debitore parte attiva, prima ancora che consenziente, nella ricerca del terzo offerente, non rimane vietato ma anzi andrebbe incoraggiato che, chiesta la vendita diretta assentita dai creditori, con essi si converga al contempo anche intorno al riparto, ai loro pagamenti, con o senza estinzione del p.e. È financo plausibile che ciò accada nel più semplice caso di unico creditore e prezzo offerto per il cespite capiente a soddisfarlo integralmente¹⁷⁰; quand'anche i creditori fossero più d'uno, ed anche in caso di incapacienza, non vi è divieto di accordarsi, anche fin del futuro concorso, con stralcio e rinuncia al residuo.

La possibilità resta percorribile anche in caso di delega, come il più delle volte accade, delle operazioni di vendita ad un professionista *ad hoc* nominato: per la vendita diretta la riforma, pure nell'opzione concordata cui abbiamo dedicato la più parte delle nostre attenzioni e non solo in quella non assentita e competitiva, ha comunque assegnato un potenziale ruolo al delegato:

i) nel primo caso (vendita concordata) tale ruolo si riduce ad alcune operazioni soltanto¹⁷¹, ovvero la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato, nonché quelle dei numeri 10), 11) e 12) co. 3 dell'art. 591-*bis* (attività in tutto od in parte semplificabili tramite gli accordi sul riparto): trattasi di disciplina autonoma che a nostro avviso non ha senso chiedersi, visti i testi differenti, se implichi l'applicazione dell'invero contrastante disposto dell'art. 572 c.p.c.¹⁷²;

ii) nel secondo caso (snodo di vendita competitiva) al professionista sono altresì delegate le operazioni dello stesso art. 569-*bis* co. 5, e quanto ne consegue¹⁷³ e qui il procedimento, nel dettaglio, ove non derogato o non incompatibile, si svolgerà seguendo le comuni linee direttrici da seguirsi in via ordinaria¹⁷⁴.

Alessandro Fabbi

Associato dell'Università di Catania

¹⁷⁰ Cfr. M. PILLONI, *Focus*, cit., § 4: "... Per il debitore non v'è però la prospettiva di quel possibile risultato esdebitatorio che spesso si accompagna alla vendita a saldo e stralcio, a meno che, nella vendita diretta, il prezzo offerto dal terzo sia tale da soddisfare interamente le ragioni creditorie".

¹⁷¹ Discorre di delega parziale A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 5.1.

¹⁷² Così, invece, A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 5.1.

¹⁷³ "... nonché la deliberazione sulle offerte e lo svolgimento della gara, la riscossione del prezzo e le operazioni di distribuzione del ricavato. Al professionista sono, altresì, delegate le operazioni indicate ai numeri 2), 5), 10), 11), 12) e 13) del terzo comma. Si applicano, in quanto compatibili, i commi dal quarto all'undicesimo".

¹⁷⁴ Cfr., per l'analisi di dettaglio, con richiami alla disciplina generale, del procedimento di vendita competitiva, A. M. SOLDI, *La vendita diretta*, cit., § 5.2.